

20. Sentenza 50/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Rovelli, Relatore: Bozzano

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI – rendita catastale proposta con procedura DOCFE – rettifica da parte dell’Agenzia del Territorio – decorrenza – retroattività.

Massima:

Qualora il contribuente proponga provvisoriamente una rendita catastale con procedura DOCFE e l’Agenzia del Territorio provveda successivamente a rettificarla, la rendita, così come rideterminata dall’Ufficio, si applica (retroattivamente) a partire dalla data di presentazione della DOCFE.

21. Sentenza 51/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Rovelli, Relatore: Bozzano

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI – ICI – area coperta – accertamento – determinazione di nuova rendita operata dal Comune – illegittimità

Massima:

E' illegittimo l'accertamento del Comune che ridetermini autonomamente i valori catastali di un'area coperta: il Comune non ha infatti il potere di sostituirsi all'Agenzia del Territorio nel determinare le rendite catastali degli immobili (fattispecie in cui la ricorrente, titolare di concessione demaniale su fabbricati privi di rendita, aveva liquidato il tributo applicando la rendita provvisoriamente determinata, in via concordata, tra l'Autorità Portuale –cioè l'ente concedente – ed il Comune di Genova.

22. Sentenza 4/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia – Presidente: Bocchiardo, Relatore: Boeri

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - ICI – immobili destinati a fini istituzionali di amministrazione dello Stato ovvero appartenenti al Demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato – esenzione ex art. 7 lett. A) del D.Lgs. 504/1993 – applicabilità.

Massima:

E' infondato l'avviso di accertamento ICI relativo ad immobili destinati a fini istituzionali di amministrazione dello Stato, ovvero appartenenti al Demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato in quanto, come tali, sono esenti dall'applicazione dell'ICI ai sensi dell'art. 7 lett. A) del D.Lgs. 504/1992

23. Sentenza 67/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona – Presidente: Picozzi, Relatore: Schito

Intitolazione:

ICI. fabbricati rurali con classificazione catastale diversa dalla CAT A/6 e A/10 – Omesso versamento dell'imposta – Accertamento del Comune con applicazione delle aliquote stabilite con delibera consiliare – Legittimità – Difetto di motivazione dell'accertamento per omessa allegazione della delibera consiliare – Non sussiste – Contestazione nel merito della pretesa impositiva – Non è deducibile il vizio di motivazione – Presentazione di istanza ex L. 12/2/2001 n. 106 ha efficacia sanante.

Massima:

Il Comune, attenendosi all'orientamento innovativo della Corte di Cassazione con la sentenza 18565/2009, sulla necessità, ai fini dell'acquisizione dei requisiti di ruralità, dell'iscrizione dei fabbricati nelle CAT. A/6 o A/10, ha recuperato, per fabbricati iscritti invece in CAT C/6, le correlate imposte dovute stabilite da delibera consiliare. Tuttavia si è escluso l'eccepito difetto di motivazione dell'accertamento per l'insussistenza dell'obbligo di allegazione degli atti di contenuto normativo, anche secondario, quali i regolamenti comunali e le delibere, in quanto giuridicamente noti per l'avvenuto espletamento delle formalità di legge per la loro pubblicazione, e per aver il contribuente dimostrato di aver certezza delle ragioni della pretesa impositiva avendola contestata nel merito. Nel merito va accolto il ricorso in forza dell'efficacia sanante, conferita dall'art. 2 bis aggiunto all'art. 7 del D.L. 70/2011 della legge di conversione, di presentata istanza di variazione catastale per l'iscrizione nella CAT A/10 degli immobili in questione, risultandone esistenti i requisiti di ruralità.

24. Sentenza 66/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona – Presidente: Giaccardi, Relatore: Schito

Intitolazione:

ICI. per abitazione principale – E' tale quella nella quale dimorano abitualmente il contribuente ed i suoi familiari – Residenza di un solo coniuge – Disconoscimento dell'agevolazione – Legittimità – Erronea indicazione nell'atto impositivo – Irrilevanza se il provvedimento è sorretto da idonea motivazione – Prova della spettanza dell'agevolazione a carico del contribuente.

Massima:

E' legittimo il disconoscimento da parte del Comune di agevolazione per l'abitazione principale, tale da intendersi, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, espresso con la sentenza n. 14309 del 15/6/010, l'unità immobiliare nella quale non solo abbia la residenza il contribuente, ma vi dimorino oltre al contribuente anche i suoi familiari. Ciò al fine di evitare il fenomeno elusivo per il quale un coniuge assuma la residenza in un Comune e l'altro coniuge con i figli in diverso Comune, il c.d. "spacchettamento della famiglia". L'erronea indicazione nel provvedimento impositivo della norma di riferimento non può inficiare la legittimità del provvedimento ove questo sia adeguatamente motivato. L'Ente impositore non è tenuto a fornire in sede di accertamento la prova della mancanza della dimora abituale del contribuente, essendo sufficiente fornirla in sede contenziosa, mentre spetta al contribuente che invoca l'applicazione di un'agevolazione fornire la prova dell'esistenza delle condizioni.

25. Sentenza 36/3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona – Presidente:Pellegrini, Relatore: De Stefano

Intitolazione:

ICI – Agevolazione prima casa – Coniuge separato di fatto residente nel Comune – Revoca dell'agevolazione per non costituire l'unità abitativa dimora abituale del coniuge – Insufficiente dimostrazione da parte del Comune – Illegittimità della revoca.

Massima:

Lo stato di separazione di fatto, nella fattispecie provato con successivo ricorso per separazione consensuale, consente al coniuge che acquisisca la residenza in unità abitativa sita nel Comune di fruire dell'agevolazione prima casa.

Ove il Comune non ritenga che l'unità abitativa costituisca la dimora abituale deve fornirne idonea dimostrazione, non rilevando a tale fine solo i bassi consumi di acqua, in mancanza della quale la revoca dell'agevolazione è illegittima.

26 Sentenza 50/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona – Presidente: Zerilli, Relatore: Schito

Intitolazione:

ICI – Diniego da parte del Comune di condono edilizio in ordine a fabbricato – Richiesta di accertamento del fabbricato con attribuzione di rendita – Imposta dovuta – Sequestro preventivo dell'immobile disposto in connesso procedimento penale – Irrilevanza ai fini del pagamento del tributo – Confisca del bene - Viene meno il presupposto impositivo.

Massima:

Pur in presenza di diniego di condono edilizio, l'avvenuto accertamento comunque del fabbricato su richiesta del proprietario, con attribuzione di rendita, equivale ad utilizzo del fabbricato stesso, configurando il verificarsi del presupposto del tributo. Il sequestro preventivo dell'immobile disposto dall'Autorità giudiziaria in sede penale non comporta il venir meno della proprietà dell'immobile, sicché il proprietario, pur privo del potere dispositivo del bene, continua ad essere soggetto passivo dell'imposta, tenuto, quindi, alla liquidazione ed al versamento. Invece la confisca, pronunciata in sentenza penale, comporta per il contribuente la perdita della proprietà del bene, che viene acquisita a titolo originario dallo Stato, sicché il precedente titolare non può essere più considerato soggetto al tributo.

27. Sentenza 45/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona – Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

ICI – Agevolazione prima casa – Coniuge non separato con dimora abitativa in un Comune – Revoca dell'agevolazione per aver l'altro coniuge dimora abituale con i figli in diverso Comune, fruendo anch'egli dell'agevolazione prima casa – Legittimità della revoca.

Massima:

La residenza di un solo coniuge, non separato, in unità abitativa di un comune, non può essere considerata, ai fini dell'agevolazione prima casa, abitazione principale ove l'altro coniuge risiede con i figli in diverso comune, fruendo anch'egli dell'agevolazione. Questa spetta, in conformità all'indirizzo interpretativo della Cassazione con la sentenza 14389 del 15/6/2010, solo all'unità abitativa in cui entrambi i coniugi, abbiano, con i figli minori, in conformità all'art. 143 C.C., abituale dimora.



IRAP

1. Sentenza 76/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

IRAP – commercialista – ammontare delle spese – autonoma organizzazione – valore indiziario – beni strumentali – valutazione – compensi corrisposti a terzi – non abitualità – assenza di dipendenti – studio di rilevanti dimensioni

Massima:

In tema di IRAP, l'ammontare delle spese non può, di per sé, essere individuato quale elemento indice della sussistenza di un autonoma organizzazione, la quale deve essere esclusa qualora non si ravvisino mezzi eccedenti la normale dotazione di un professionista, la presenza di collaborazioni ripetute e continuative di terzi, la presenza di dipendenti ed uno studio di ingiustificate dimensioni (fattispecie relativa ad un commercialista).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2176/10
- avverso la sentenza n° 408/01/2004
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA

proposto dal ricorrente:

SALOMONE FILIPPO
VIALE FRANCESCO GANDOLFI 6/SCA 16146 GENOVA GE

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2000
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2001
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2002

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2176/10

UDIENZA DEL

23/01/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

76

PRONUNCIATA IL:

23/1/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 GIU. 2012

Il Segretario

[Signature]

[Handwritten mark]



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi di IRAP 2000, 2001, 2002, relativamente alla quale il contribuente, commercialista, ha chiesto il rimborso ritenendo che la propria attività non sia contraddistinta da autonoma organizzazione in guisa di costituire presupposto impositivo IRAP.

Sia la CTP che la CTR di Genova accolgono le ragioni del contribuente, e dispongono il rimborso, ritenuta -nella fattispecie- non sussistente l'autonoma organizzazione giacché privo di dipendenti e operante con beni strumentali di minimo rilievo.

Successivamente l'Ufficio ricorre presso la Corte di Cassazione, formulando diversi motivi; con sent. 7822/2010 viene accolto solo un motivo, attinente al fatto che la CTR ha dichiarato la insussistenza del presupposto impositivo omettendo una valutazione concreta degli elementi forniti dal contribuente e dall'Ufficio. La Suprema Corte cassa con rinvio.

Successivamente la causa viene riassunta dal contribuente, il quale insiste perché sia ritenuto insussistente il presupposto impositivo, svolgendo la professione senza dipendenti, con l'ausilio di normali dotazioni d'ufficio (PC, stampanti, arredi, una autovettura), senza costi per prestazioni di terzi, senza interessi passivi inerenti finanziamenti o mutui, con quote di spesa per beni strumentali oscillanti tra il 3 e il 5% del reddito e valore dei beni strumentali oscillante tra i 6.300,00 euro e i 14.400,00 euro (questi ultimi peraltro limitati all'anno 2000, in cui fu acquistata un'auto usata).

L'Ufficio si costituisce e insiste per la conferma della debenza, atteso che l'elevato ammontare delle spese contrasta con l'asserita mancanza di organizzazione. Cita a supporto della propria tesi l'Ordin.Cass. 18704/2010.

Si procede in pubblica udienza, durante la quale le parti insistono come in atti.

Parte privata, in particolare, aggiunge che l'Ufficio avrebbe erroneamente inserito tutte le cifre dei dati in euro, mentre per alcuni anni esse sarebbero in lire.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e udite le parti, nonché letta la sentenza di rinvio, è dell'avviso che il diritto a rimborso debba essere confermato.

Preliminarmente va individuato il motivo di rinvio, desumibile in sintesi dal terz'ultimo capoverso della motivazione della sentenza della Suprema Corte: in esso si censura l'operato dei primi giudici laddove hanno ricercato una organizzazione aziendale, ovviamente non trovandola nel caso in esame, omettendo per contro una valutazione dei dati forniti dal contribuente (e contestati dall'Ufficio).

Nel merito, l'attività del professionista va valutata alla stregua degli elementi risultanti dagli atti:

Parte privata evidenzia:

--per l'anno 2000 compensi pari a £ 148.810.000 = € 76.853,95; valore produzione netto £. 114.344.000 = € 59.053,75 ; valore dei beni strumentali al netto delle quote di ammortamento £ 14.408.000 = € 7.441,11

--per l'anno 2001 valore produzione netto £. 142.012.000 = € 73.343,08; valore dei beni strumentali al netto delle quote di ammortamento £ 9.683.000

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2176/10

UDIENZA DEL

23/01/2012 ore 09:3

Te



(segue)

--per l'anno 2002 valore produzione netto €. 78.917,00; valore dei beni strumentali al netto delle quote di ammortamento € 6.388,00.

--assenza di dipendenti;

--attrezzatura ridotta al minimo indispensabile (mobiliario d'ufficio, telefono, automezzo, p.c.);

--attività svolta solo personalmente, caratterizzata da forte "intuitus personae";

--nessun costo per compensi a terzi, per interessi passivi, inerenti finanziamenti e/o capitali;

--giudicato definitivo sulla sent. CTR Liguria n.40/06/2009 che ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso IRAP.

L'Ufficio evidenzia:

--dalle dichiarazioni dei redditi si desumono rilevanti "spese di organizzazione (consumi, spese alberghiere, spese di rappresentanza, altre spese documentate ecc.)" (pag. 3 delle controdeduzioni);

--dette spese ammontano per il 2000 a € 34.466,00, per il 2001 a € 41.245,00, per il 2002 a € 26.272,00;

--la Corte di Cassazione con ordin. 18704/2010 ha sancito che la presenza di spese rilevanti contrasta con l'asserita mancanza di autonoma organizzazione.

La Commissione osserva:

>1 quanto alle spese elevate evidenziate dall'Ufficio si rileva che effettivamente alcuni valori in lire sono riportati -erroneamente- in euro; le cifre corrette sono le seguenti:

___per l'anno 2000 (a fronte di compensi dichiarati in £ 148.810.000- € 76.853,95) esse ammontano (da quadro RE r.19) a €. 17.800,20 (£. 34.466.000), di cui circa 1/3 riferite ad ammortamenti, acquisto mobili e consumi, e circa 1/10 per prestazioni alberghiere e spese di rappresentanza, mentre le altre "spese documentate" -sulla la cui inerenza e effettiva deducibilità l'Ufficio non ha ritenuto di opporre alcuna contestazione, non appurandone né contestandone la composizione- assommano a poco più del 50% (£. 19.932.000= € 10.294,02) del totale spese.

___per l'anno 2001 (a fronte di compensi dichiarati in £ 183.257.000 - € 94.644,34) esse ammontano (da quadro RE r.19) a €. 21.301,26 (£. 41.245.000), di cui poco più di 1/4 riferite ad ammortamenti, acquisto mobili e consumi, e circa 1/10 per prestazioni alberghiere e spese di rappresentanza, mentre le altre "spese documentate" -sulla la cui inerenza e effettiva deducibilità l'Ufficio non ha ritenuto di opporre alcuna contestazione, non appurandone né contestandone la composizione- assommano a poco più del 50% (£. 24.316.000= € 12558,16) del totale spese.

___per l'anno 2002 (a fronte di compensi dichiarati in € 105.189,00) esse ammontano (da quadro RE r.19) a €. 26.272,00, di cui poco più di 1/4 riferite ad ammortamenti, acquisto mobili e consumi, e circa 1/10 per prestazioni alberghiere e spese di rappresentanza, mentre le altre "spese documentate" -sulla la cui inerenza e effettiva deducibilità l'Ufficio non ha ritenuto di opporre alcuna contestazione, non appurandone né contestandone la composizione- assommano a poco meno del 50% (€ 14.251,00) del totale spese.

>2 in punto spese, la Commissione rileva che esse sono effettivamente non modeste, ma la componente di esse riferibile con certezza a tipologie di spesa

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2176/10

UDIENZA DEL

23/01/2012 ore 09:3



(segue)

costituenti possibile indizio di organizzazione (come eccepite dall'Ufficio : prestazione alberghiere e rappresentanza) non è rilevante, atteso che in media poco più della metà delle spese sono costituite da "spese documentate" (rigo RE18 della dichiarazione) delle quali non si conosce la composizione ma delle quali non è stata contestata la deducibilità. Pertanto, non sembra che l'ammontare delle spese possa di per sé essere -nella fattispecie- individuato quale elemento indice della sussistenza di organizzazione. In proposito, va evidenziato che la sentenza di rinvio, come del resto l'ordinanza citata dall'Ufficio, non afferma (contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio) che un elevato livello di spese di per sé configura organizzazione, ma afferma solo che l'elevato livello di spese costituisce elemento dalla cui valutazione non si può prescindere: assunto che la Commissione condivide e che -conseguentemente- costituisce la base delle considerazioni operate al punto >1.

>3 in punto dotazioni a supporto dell'attività, la Commissione ritiene - considerata la tipologia professionale -che arredi, , telefono, PC, stampanti, fotocopiatore (allocati in uno studio) e autovettura costituiscano in oggi elementi minimi indispensabili in comune uso a tutti i professionisti. Nella fattispecie non si individua dunque la presenza di elementi certamente configuranti soggezione a IRAP, quali mezzi eccedenti la normale dotazione, collaborazione ripetuta e/o continuativa di terzi (non ricorrente, giacché limitata al 2002 e per l'esigua cifra di € 3264,00, pari al 3% dei compensi dichiarati), dipendenti, studio di ingiustificate dimensioni.

Tanto ritenuto e considerato, la Commissione ritiene dovuto il rimborso IRAP richiesto dal contribuente, non ravvisandosi dagli elementi sopra riportati sufficienti indizi configuranti organizzazione. Quanto alle spese, la effettiva controvertibilità della questione derivante dalla interpretazione della situazione reddituale e di spesa, costituisce giusto motivo per la integrale compensazione in tutti i gradi di giudizio.

p.q.m.

La Commissione conferma il diritto a rimborso IRAP per gli anni 2000,2001,2002. Spese compensate per tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Genova il 23 gennaio 2012

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2176/10

UDIENZA DEL

23/01/2012 ore 09:3

2. Sentenza 14/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Delucchi, Relatore: Teppati

Intitolazione:

IRAP – autonoma organizzazione – analista e consulente tecnico – assenza collaboratori e dipendenti – beni strumentali modesti – attività svolta nell’immobile di residenza – esclusione.

Massima:

Non è soggetto ad IRAP l’analista e consulente tecnico che abbia svolto la propria attività senza dipendenti o collaboratori, con beni strumentali modesti e non avendo dichiarato costi per mutui o leasing o per locazioni, avendo adibito a sede della propria attività una stanza dell’immobile di residenza; l’aver esercitato la professione presso cantieri altrui evidenzia lo svolgimento di un’attività organizzata da altri.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DELUCCHI	RENATO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TEPPATI	LODOVICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	D AVANZO	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1967/10 depositato il 22/10/2010
- avverso la sentenza n° 33/03/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:
BUSCAGLIA AGOSTINO
VIA CARDUCCI 72 16011 ARENZANO GE

difeso da:
ROBELLO VITTORIO
VIA CARDUCCI 7/2 16011 ARENZANO GE

Atti impugnati:
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2004
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2005
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2006
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2007

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1967/10

UDIENZA DEL

20/12/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

14

PRONUNCIATA IL:

20/12/11

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

06/02/12

Il Segretario



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Appello **RG N. 1967/10** avverso la Sentenza N. 33/03/10 della CTP di Genova, sez. n. 3, depositata il 12/02/2010, proposto da **Buscaglia Agostino**, esercente l'attività di Consulente e Analista Tecnico.

Controparte: **Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova.**

Oggetto della Sentenza impugnata: silenzio rifiuto istanza di rimborso IRAP anni 2004, 2005, 2006 e 2007.

Con la citata sentenza veniva respinto il ricorso del Contribuente e compensate le spese.

Fatto:

- il Signor Buscaglia Agostino, di professione Consulente e Analista Tecnico, instava all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate al fine di ottenere il rimborso delle somme versate a titolo IRAP per gli anni dal 2004 al 2007, pari ad un totale di €. 7.247,00;
- il ricorrente motivava tale richiesta stante l'assenza del requisito della autonoma organizzazione;
- l'Ufficio formava il silenzio rifiuto di cui all'art. 19, lett. g) del D.Lgs. n. 546/92;
- con atto notificato in data 04/11/2008 avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, presentava ricorso alla CTP di Genova e, conseguentemente, il contribuente chiedeva la restituzione dell'importo versato, adducendo le medesime motivazioni già esplicitate in sede di istanza di rimborso;
- con atto di costituzione ex art. 23 del D.Lgs. n. 546/92 depositato, resisteva in giudizio l'Ufficio, sottolineando, da un lato, la mancanza della prova (gravante sul ricorrente) circa l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione;
- con la sentenza n. 33 depositata il 12/02/2010, la CTP di Genova accertata la sussistenza dell'autonoma organizzazione in capo al ricorrente, concludeva rigettando il ricorso e compensando le spese tra le parti;
- ricorre in appello il Signor Buscaglia Agostino, con atto notificato all'Ufficio in data 13/10/2010, con il quale chiede di accertare l'assenza di soggettività passiva IRAP e, conseguentemente, il rimborso della somma oggetto di causa.

In sede di appello, il Contribuente sostiene che non sono soggette ad IRAP le attività professionali svolte senza l'ausilio dell'autonoma organizzazione e che si può dare rilevanza all'organizzazione solo quando i fattori della produzione, quali macchinari, personale e capitali propri e/o di terzi hanno una funzione assorbente, costituendo una capacità produttiva "impersonale e aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista. Espone i motivi per cui nel suo caso mancando il requisito dell'autonoma organizzazione, integrante il presupposto d'imposta, questa non è dovuta.

Chiede:

- voglia Codesta On. Le CTR, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il ricorso del ricorrente;
- con vittoria di spese, onorari e diritti anche del 1° grado di giudizio.

L'Ufficio sviluppa i concetti che devono ricorrere per la "soggettività passiva IRAP" e sostiene che nel caso di specie sono presenti le condizioni per ricondurre il soggetto appellante nell'ambito dell'IRAP così come evidenziato nella sentenza emessa dai Primi Giudici che rileva l'infondatezza della pretesa dell'odierno appellante.

Chiede:

- A) di respingere la domanda ex adverso formulata nel proprio atto di appello;
 - B) di confermare la sentenza della CTP n. 33 sez. n. 3, depositata il 12/02/2010, ex adverso impugnata;
- Con vittoria di spese di giudizio, di primo e di secondo grado.

MOTIVI DELLA SENTENZA:

La Commissione motiva il giudizio sulla base di quanto di seguito esposto:

- il Contribuente svolge l'attività professionale di Consulente e Analista Tecnico, prevalentemente presso cantieri, nei quali l'attività prestata è organizzata da altri;
- dall'esame dei dati economici riepilogati in una tabella elaborata dall'Ufficio e suddivisa per anno di riferimento, si rileva che non vi è traccia che nell'attività professionale svolta dall'appellante sia presente una vera e propria organizzazione di fattori produttivi utilizzati nello svolgimento dell'attività stessa, che il professionista non si è avvalso della collaborazione di alcun dipendente o collaboratore e non dichiara costi per mutui, ne' per leasing, ne' per locazioni, i beni strumentali risultano essere di scarsa entità. Le spese alberghiere sono giustificate dal tipo di

attività svolta che richiede spostamenti per trasferite presso le sedi di lavoro;

- la CTP nel sostenere le proprie tesi sui presupposti per l'applicazione dell'imposta evidenzia anche che il Contribuente: "non precisa se utilizza uno studio professionale nella sua disponibilità", tale punto è però chiarito nella dichiarazione di inizio attività, agli atti, da cui risulta che quale sede dell'attività è utilizzata una stanza dell'immobile ove risiede. Anche questo elemento di fatto conferma l'assenza di un complesso organizzativo.

La Commissione in base alle considerazioni sopra esposte, risultanti dagli atti, ritiene che nel caso di specie non ricorrano gli elementi organizzativi richiesti per poter dichiarare il Contribuente soggetto passivo di IRAP e pertanto accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara dovuto il rimborso dell'imposta versata per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.

Ritiene di poter compensare le spese, ai sensi del primo comma dell'art. 15 del D.Lgs. n.546/92 e secondo comma dell'art. 92 del CPC.


P.Q.M.

In accoglimento dell'appello
e in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'istanza di rimborso IRAP per
gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 versata dal contribuente;

dichiara
compensate tra le parti le spese del giudizio.

Genova, 20/12/2011.

IL RELATORE
Dr. Lodovico Teppati



IL PRESIDENTE
Dr. Renato Delucchi



3. Sentenza 38/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Proto, Relatore: Locci

Intitolazione:

IRAP – autonoma organizzazione – agente di commercio - beni strumentali minimi – autovettura, computer, stampante – configurabilità – iscrizione presso la CCIAA – irrilevanza.

Massima:

Ai fini IRAP, nel caso di un agente di commercio, l'autovettura, un computer ed una stampante non possono considerarsi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività; analogamente, l'iscrizione presso la Camera di Commercio è irrilevante ai fini della configurazione dell'autonoma organizzazione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PROTO	CESARE	Presidente
<input type="checkbox"/>	LOCCI	LUCIANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LAURENZANA	DOMENICA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 367/10
depositato il 03/03/2010

- avverso la sentenza n. 110/3/09
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO RAPALLO

proposto dal ricorrente:

NARONTE ERALDO
VIA XX SETTEMBRE 11/1 16032 CAMOGLI GE

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2004

- sull'appello n. 881/10
depositato il 03/05/2010

- avverso la sentenza n. 109/3/09
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

NARONTE ERALDO
VIA XX SETTEMBRE 11 1 16032 CAMOGLI GE

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2005

- sull'appello n. 882/10
depositato il 03/05/2010

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 367/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

12/03/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

38

PRONUNCIATA IL:

12 MAR. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

4 GIU. 2012





(segue)

- avverso la sentenza n. 108/3/09
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:
NARONTE ERALDO
VIA XX SETTEMBRE 11 1 16032 CAMOGLI GE

Atti impugnati:
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2006

- sull'appello n. 883/10
depositato il 03/05/2010

- avverso la sentenza n. 107/3/09
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:
NARONTE ERALDO
VIA XX SETTEMBRE 11 1 16032 CAMOGLI GE

Atti impugnati:
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2007

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 367/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

12/03/2012 ore 09:30

Il Sig. Eraldo Naronte iscritto nel ruolo agenti, esercita l'attività di agente di commercio senza deposito. Ritenendo di aver versato, per l'anno 2004, un'imposta ai fini IRAP non dovuta per un totale complessivo di € 2.297,62 ne ha chiesto il rimborso e, in data 11/08/2008, ha depositato ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione in relazione al rimborso richiesto.

La C.T.P. respinge il ricorso

APPELLO

Acclarato che la Sentenza che si impugna ha smentito, seppure implicitamente e senza alcuna motivazione in merito, la tesi dell'Ufficio Finanziario, tendente a sostenere che l'attività di agente di commercio costituisca attività d'impresa per sua natura, occorre smentire la tesi del primo Giudice circa la irrilevanza della consistenza delle attrezzature impiegate al fine di stabilire l'imponibilità ai fini IRAP.

Deve essere ribadito il principio che la soggezione ad IRAP di tale attività è possibile solo nell'ipotesi nelle quali sussista il requisito dell'autonoma organizzazione che costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Concludono le tantissime sentenze della Cassazione che l'agente, acclarata la sua autonomia, sia soggetto passivo d'imposta solo qualora impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui.

La Sentenza che si impugna ha stabilito un principio diametralmente opposto: ha escluso la valutazione dell'impiego di mezzi atti a condurre l'attività ritenendo che, al fine di poter stabilire l'intassabilità IRAP, qualunque impiego di mezzi dovesse essere escluso tout court e restringendo, in tal modo, l'ambito di disapplicazione dell'imposta alle sole attività intellettuali.

Resta da ribadire circa il concetto di "organizzazione" nel caso concreto che, al contrario, costituisce reale discriminante ai fini della tassazione IRAP. L'appellante, come ogni agente di commercio non può fare a meno della minima attrezzatura che usa, pena l'impossibilità di esercitare la sua attività. Come già si è avuto modo di esplicitare nel corso del procedimento, egli non può prescindere dall'utilizzo di una autovettura per contattare i clienti presso le loro sedi, e gli sarebbe impossibile avere contatti con le ditte preponenti, in tempi utili, se non disponesse di un telefono, di un pc e di un Fax/fotocopiatore per spedire gli ordini.

La documentazione presente nel fascicolo processuale, allegata al ricorso introduttivo, da conto dei costi sostenuti nel corso dell'anno 2004 che corrispondono alle risultanze della propria dichiarazione dei redditi per l'anno 2004. Essi, in dettaglio, sono i seguenti.

-spese autostradali sostenute nella quotidiana attività del ricorrente, che non può prescindere dalla visita ai clienti nella vasta area di competenza che comprende Liguria, Piemonte parte della Toscana e Lombardia

-Spese di manutenzione dell'autovettura utilizzata

-Ammortamento della vettura di una fotocopiatrice/fax e di un computer

CONTRODEDUZIONI

emerge dalla dichiarazione dei redditi che evidenzia al quadro RG l'uso dei beni strumentali e ammortamento di beni. Dunque in base alla stessa prospettazione del contribuente emergono i presupposti per l'applicazione dell'imposta secondo i criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità".

Pertanto, vista la chiarezza espositiva utilizzata dal Collegio Giudicante nella redazione della sentenza, non si ravvedono le ragioni per cui la parte avanza tale richiesta.

SUL MERITO

Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture

organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod pierumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamene non dovuta dare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate".

Alla luce della sentenza Cass. 3676 dep. 16/02/2007 ciò che conta è, in primo luogo, il fatto che il contribuente è l'unico responsabile dell'organizzazione ed, in secondo luogo, la circostanza che lo stesso si avvale di uno studio (e il fatto che esso sia situato, nella propria abitazione non può che essere ininfluenza), di beni strumentali, di dipendenti, che coadiuvano ed integrano il professionista e sono in grado di potenziare l'attività svolta. I menzionati fattori non sono affatto trascurabili, ma anzi sono capaci di fornire un effettivo qualcosa in più al lavoratore autonomo.

Da copia del quadro RG del Modello Unico nell'anno in oggetto il Sig. Naronte, nell'ambito dello svolgimento della propria attività professionale di agente plurimandatario:

-Ha utilizzato beni strumentali del valore di € 30.508,00;

-Ha sostenuto spese di media entità;

-Risultano ammortamenti di beni;

-Ha conseguito compensi elevati (€ 126.752)

Ne consegue indubbiamente il carattere dell'abitudine e dell'autonomia dell'attività.

Il contribuente non ha fornito, come, sarebbe stato suo onere, alcuna prova valida deponente in senso, contrario, né in allegato all'istanza di rimborso né in allegato al ricorso.

Ma vi è di più. L'attività svolta dal ricorrente è riconducibile all'attività d'impresa, come emerge dall'iscrizione al Registro delle Imprese risultante dall'istanza di rimborso presentata e dal quadro RG della dichiarazione, avendo il Contribuente determinato il proprio reddito applicando le norme relative al reddito d'impresa E poiché nel concetto d'impresa è fisiologicamente connaturato l'elemento dell'organizzazione, ne consegue logicamente che nella fattispecie in esame è pienamente soddisfatto il carattere "dell'autonoma organizzazione", richiesta per l'applicazione dell'IRAP.

La stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001 afferma, infatti, che le attività imprenditoriali sono sempre e comunque soggette ad IRAP perchè "l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa".

La sentenza 7899/2007 afferma che "il requisito dell'autonoma organizzazione è presupposto necessario per l'IRAP ai lavoratori autonomi, mentre i redditi d'impresa sono di per se stessi sottoposti all'imposta. Perciò ove il contribuente risulti agente di commercio e quindi dichiarare un reddito d'impresa ex art. 2195 n.5 c.c.. (ancorché in contabilità semplificata) non è necessario alcun accertamento in fatto sulla sua soggezione a Irap".

MOTIVAZIONI

L'Agenzia nelle sue controdeduzioni ha affermato che l'attività dell'agente di Commercio sia riconducibile a quella dell'attività di impresa disattendendo le decisioni della Suprema Corte che riguardano specificatamente la situazione degli AGENTI DI COMMERCIO nelle quali tale tesi non è assolutamente ipotizzabile.

• CASSAZIONE Sez. Unite, Sentenza n. 12111 del 2009

Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto: "In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 44, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), **l'esercizio delle attività di agente di commercio**, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, **è escluso dall'applicazione dell'imposta** soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se

congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni".

- **CASSAZIONE Sez. 5, Ordinanza n. 26342 del 2011** (se ne cita una per tutte essendo molte e molte decine tutte conformi)

<<..... In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio dell'attività di **agente di commercio** di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall'applicazione dell'imposta richiamando i contenuti della sentenza . n. 12111 del 2009 >>.

In base alla citata sentenza, il Contribuente è escluso dall'applicazione dell'imposta quando sussistano due condizioni : nel caso in esame egli soggiace alla previsione del caso a) ma non a quella del caso b) . Infatti il Contribuente (possiede una autovettura, un P.C. ed una stampante i cui costi sono stati portati in ammortamento) esercita l'attività di rappresentante di commercio con l'esclusivo apporto del proprio impegno, senza l'ausilio di rilevanti mezzi specifici, di capitali e/o prestazioni lavorative di terzi.

Ciò è evidente ed è perciò incomprensibile che il primo Giudice abbia sostenuto che una autovettura ed un computer ed una stampante possano rappresentare *l'id quod plerumque accidit* previsto, poiché, in tal caso, il rappresentante dovrebbe andare a piedi tra il Piemonte, la Liguria e la Lombardia per proporre il suo prodotto e poi , tornato a casa, fare il suo report con la penna biro .

Inoltre l'essersi iscritto alla Camera di Commercio e l'aver dichiarato il proprio reddito nel quadro RG (punti fondamentali per l'ufficio) sono tesi destituite da ogni fondamento normativo e prive di ragionevolezza che dimostrano la pretestuosità della richiesta in quanto per la categoria l'iscrizione alla C.C.I.A.A è obbligatoria ed è senza alternative la compilazione del quadro RG nella dichiarazione dei redditi !

Incidentalmente si fa notare che l'ufficio, nelle controdeduzioni, richiama la sentenza Cassazione n. 3676 del 16/02/2007 (anch'essa largamente superata) che però riguarda i liberi professionisti che hanno uno studio e quindi chiaramente non pertinente con il caso in esame.

Con la produzione della documentazione, presente nel fascicolo processuale già nella precedente fase di giudizio, il Contribuente ha fornito la prova dell'assenza delle condizioni previste e quindi la ragione del suo diritto al rimborso.

Questa Commissione ha verificato rigorosamente gli elementi probatori richiesti e ha svolto le conseguenti congrue motivazioni , come sopra visto,


P.Q.M.

Nella cause riunite RGA 881-2-3 del 2010 con la 367/2010, in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento dell'appello del Contribuente, ordina i rimborsi come da richieste. Compensa le spese del 1° grado e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di questo grado che liquida in € 250,00 per ogni appello, oltre accessori di legge.

Così deciso a Genova il 12 marzo 2012.


IL RELATORE

Dott. Luciano Locci



IL PRESIDENTE

Dott. Cesare Proto



4. Sentenza 65/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Proto, Relatore: Locci

Intitolazione:

IRAP – medico – ammontare del fatturato – indizio di un'autonoma organizzazione – irrilevanza – spese rilevanti – indizio di un'autonoma organizzazione – irrilevanza.

Massima:

In tema di IRAP, il fatturato prodotto da un professionista non è di per sé indicativo della sussistenza di un'autonoma organizzazione, come pure la riscontrata presenza di rilevanti spese ben può essere compatibile con il tipo di attività svolto senza che il loro ammontare, di per sé, determini la sussistenza di un'autonoma organizzazione.

5. Sentenza 7/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Quatraro, Relatore: Bruni

Intitolazione:

IRAP – soggettività all'imposta – autonoma organizzazione – consulente del lavoro – assenza di dipendenti e collaboratori – quote di ammortamento di modesto ammontare - esclusione.

Massima:

Ai fini della sussistenza dei presupposti dell'IRAP è fondamentale che si sia in presenza di un'attività professionale abituale ed autonoma, supportata da un minimo di organizzazione. Non è quindi soggetto ad IRAP il contribuente (nella specie, un consulente del lavoro) che non ha personale dipendente né collaboratori, e che abbia evidenziato quote di ammortamento per l'acquisto di beni di importo modesto.

6. Sentenza 38/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Cingano, Relatore: Del Vigo

Intitolazione:

IRAP – soggettività all'imposta – autonoma organizzazione – architetto – assenza di dipendenti e collaboratori – spese di modesto ammontare - esclusione.

Massima:

Non è soggetto ad IRAP l'architetto che abbia sostenuto spese per beni strumentali modeste (nella specie, meno di € 15.000 in un triennio), non abbia percepito compensi superiori ad € 30.000, non abbia sostenuto spese per dipendenti o collaboratori, e che per esercitare la professione si sia servito di un locale di non rilevanti dimensioni.

7. Sentenza 55/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Cingano, Relatore: Silvano

Intitolazione:

IRAP – soggettività all'imposta – autonoma organizzazione – ingegnere – quadro Quadro RE - valutazione.

Massima:

Il giudice può trarre elementi utili ai fini della valutazione della sussistenza dell'autonoma organizzazione dall'analisi del quadro RE della dichiarazione del contribuente (nella specie, di un ingegnere) nel quale è specificata la composizione dei costi, le quote di ammortamento dei beni strumentali (la cui tipologia è ricavabile dal registro dei cespiti ammortizzabili o dal registro dei pagamenti), i canoni di locazione finanziaria e non, le spese relative agli immobili, le spese per prestazioni di lavoro dipendente, per le collaborazioni o per i compensi comunque elargiti a terzi, gli interessi passivi. Se dall'esame di tale quadro non risultano spese per lavoratori dipendenti ed i costi sono irrilevanti a fronte dei compensi percepiti, il contribuente non è soggetto ad IRAP.

8. Sentenza 65/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Quatraro, Relatore: Bruni

Intitolazione:

IRAP – soggettività all'imposta – autonoma organizzazione – mediatore marittimo – beni strumentali modesti - esclusione.

Massima:

Non è soggetto ad IRAP il mediatore marittimo che esercita la professione nei confronti di un unico cliente e con beni strumentali modesti, in assenza di dipendenti e collaboratori.

9. Sentenza 66/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Quatraro, Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

IRAP – soggettività all'imposta – autonoma organizzazione – consulente gestionale ed amministrativo – assenza di dipendenti – beni strumentali di valore marginale - esclusione

Massima:

Non è soggetto ad Irap il consulente gestionale ed amministrativo che non ha corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori, i cui beni strumentali impiegati non hanno ecceduto il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, laddove tali circostanze non siano neanche state contestate dall'Ufficio.

10. Sentenza 68/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Quatraro, Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

IRAP – diritto al rimborso – decadenza – termine – versamenti in acconto – decorrenza.

Massima:

Ai sensi dell'art. 38, d.p.r. n. 602/73, il termine per il rimborso delle imposte sui redditi decorre, nelle ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'an e del quantum dell'obbligazione. Al contrario, tale termine non può che decorrere dai singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già dall'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento.

11. Sentenza 112/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Quatraro, Relatore: Silvano

Intitolazione:

IRAP – Istanza rimborso – Diniego – Luogo di esercizio – Utilizzo promiscuo abitazione – Beni strumentali – Valore eccedente minimo – Spese per personale – Carattere non occasionale – Organizzazione spettacoli - Presenza struttura supporto – Sussiste – Presenza autonoma organizzazione.

Massima:

E' soggetto ad IRAP l'artista che, pur utilizzando promiscuamente la propria abitazione per l'esercizio dell'attività, si avvalga di una struttura di supporto per l'organizzazione degli spettacoli, si avvalga comunque di beni strumentali di valore eccedente il minimo indispensabile e sostenga spese per il personale in via non occasionale (Nel caso di specie, il contribuente, svolgente l'attività di artista, risultava destinatario di un diniego opposto dall'ente impositore con riferimento alla richiesta di rimborso IRAP presentata per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 per complessivi € 577.295,95. Egli, ancorché esercitasse la propria attività attraverso l'utilizzo promiscuo della propria abitazione, si avvaleva di una struttura di supporto per l'organizzazione degli spettacoli, disponeva di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e infine sosteneva in via continuativa spese per il personale, quantificate in €12.866,00 per l'anno 2006, € 107.143,00 per l'anno 2007, € 144.645,00 per l'anno 2008 ed € 21.250,00 per l'anno 2009).

12. Sentenza 6 /4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e Relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

IRAP – piccolo artigiano – assenza dipendenti – beni strumentali esigui – assoggettabilità ad IRAP – esclusione

Massima:

Non è soggetto ad IRAP il piccolo artigiano che svolge la propria attività in assenza di autonoma organizzazione, avvalendosi di beni strumentali esigui e strettamente necessari per l'esercizio della professione ed in assenza di dipendenti.

13. Sentenza 12 /4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e Relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

IRAP – avvocato – assenza di collaboratori – beni strumentali modesti – assoggettabilità ad IRAP – esclusione – rimborso di somme già portate in compensazione – esclusione.

Massima:

Non è soggetto ad IRAP l'avvocato che svolge la propria attività in assenza di alcuna organizzazione di capitali e di lavoro altrui, avvalendosi di beni strumentali che non eccedono il minimo indispensabile. Dagli importi che devono essere rimborsati vanno sottratte però le somme che il contribuente ha già portato in compensazione con l'IRAP dovuta per l'anno successivo (nella specie il contribuente esercitava la professione in una stanza di un appartamento condiviso con altri tre colleghi, evidenziando costi per beni strumentali per un valore pari ad € 23.076,00)

14. Sentenza 14/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e Relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

IRAP – istanza di rimborso - ingegnere – valore degli ammortamenti non congruente con il valore dei beni strumentali dichiarati – mancata produzione del libro cespiti – ricorso – rigettato.

Massima:

Affinché possa essere accolto un ricorso avverso un diniego di rimborso IRAP, qualora l'Ufficio contesti l'incongruità del valore delle quote di ammortamento dichiarate dal contribuente con il valore dei beni strumentali dallo stesso dichiarati ai fini degli studi di settore, è onere del contribuente produrre il libro cespiti dei beni ammortizzabili, onde provare che i beni strumentali impiegati non hanno ecceduto il minimo indispensabile per l'esercizio della professione. Mancando tale prova il ricorso non può essere accolto (fattispecie in cui il contribuente, ingegnere, esponeva quote di ammortamento, per due annualità, pari ad € 37.463,00 ed € 33.735,00, avendo al contempo dichiarato, nello studio di settore relativo a tali anni, un valore di beni strumentali mobili pari ad € 16.903,00).

15. Sentenza 29/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e Relatore: Di Napoli

Intitolazione:

IRAP – medico convenzionato - compensi corrisposti a terzi – spese rilevanti – onere di dimostrare l’assenza di autonoma organizzazione – contribuente – spettanza.

Massima:

In tema di IRAP, qualunque attività professionale comporta pur sempre una struttura sia di capitali che di persone, da potersi presumere secondo l'id quod plerumque accidit, che determini l'assoggettabilità al tributo; per contro, tale assoggettabilità è da escludersi solo in presenza di prova certa, da parte del contribuente, sull'inesistenza di tale organizzazione, prova di cui il contribuente è tanto più onerato – e la cui mancanza determina il rigetto del ricorso - qualora l'Ufficio abbia contestato l'esistenza di compensi corrisposti a terzi e di spese non irrilevanti (fattispecie relativa ad un medico convenzionato con il SSN, che aveva corrisposto compensi per € 9.721,00 e spese per € 17.561,00).

16. Sentenza 68 /3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Di Napoli, Relatore: Castelli

Intitolazione:

IRAP – rimborso del tributo – compilazione quadro RG della dichiarazione anziché del quadro RE – attività di impresa – requisito dell'organizzazione implicitamente configurabile – rimborso – non concedibile.

Massima:

Non può essere disposto il rimborso dell'IRAP al contribuente che invece di compilare il quadro RE della dichiarazione abbia compilato il quadro RG relativo all'attività di impresa. Infatti, non si deve procedere ad un'ulteriore valutazione dell'esistenza dell'autonoma organizzazione del lavoro, in quanto tale requisito è, per le imprese, intrinseco alla natura stessa dell'attività svolta, la quale, per legge, è soggetta ad IRAP.

17. Sentenza 4 /5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Brusco, Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

IRAP – rimborso del tributo – tributarista – disponibilità di un immobile per l’esercizio della professione – costi elevati – indici di autonoma organizzazione – debenza del tributo - sussistenza

Massima:

La disponibilità di un immobile per l’esercizio della professione (nella specie, di 25 mq) e l’elevato ammontare delle spese sostenute (nella specie, pari ad € 34.579,00) depongono a favore della sussistenza di un’autonoma organizzazione capace di potenziare ed accrescere la produttività del contribuente (nella specie, svolgente attività di “tributarista”), rendendolo pertanto soggetto ad IRAP.

18. Sentenza 16 /10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Loffredo, Relatore: Simonazzi

Intitolazione:

IRAP – medico generico – soggettività all'imposta – autonoma organizzazione – spese non rilevanti – compensi a terzi di non rilevante ammontare – insussistenza.

Massima:

Non è soggetto ad IRAP il medico generico che abbia evidenziato costi per l'attività, per consumi e per beni strumentali tali da non evidenziare l'esistenza di elementi organizzativi superiori al minimo, quand'anche tra tali costi siano ricompresi compensi occasionali corrisposti a terzi (nella specie, è stata ritenuta insussistente l'autonoma organizzazione in relazione a quattro annualità di una, ad esempio, evidenziava compensi percepiti dal ricorrente per circa € 96.000, spese per circa € 19.000 tra le quali un compenso corrisposto ad un terzo per circa € 5.600).

19. Sentenza 57 /10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Mignone, Relatore:Penna

Intitolazione:

IRAP – medico di base – soggettività all'imposta – autonoma organizzazione – spese irrilevanti – assenza di dipendenti – sussistenza.

Massima:

Non è soggetto ad IRAP il medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N. che abbia svolto la professione in assenza di dipendenti, senza impiego di capitali significativi e con beni di assoluta normalità ed indispensabilità (nella specie, la Commissione ha ritenuto irrilevante la circostanza che il medico fosse anche rappresentante legale di una cooperativa di servizi che metteva a disposizione locali ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività professionale da parte dei singoli medici soci, attività quest'ultima comunque già autonomamente assoggettata ad IRAP.

20. Sentenza 60 /10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Loffredo, Relatore: Simonazzi

Intitolazione:

IRAP – medico di base – soggettività all'imposta – autonoma organizzazione – spese non irrilevanti - dipendenti – collaboratore part time - sussistenza.

Massima:

E' soggetto ad IRAP il medico di base che abbia evidenziato costi per l'attività, per consumi e per beni strumentali non irrilevanti rispetto all'ammontare dei compensi dichiarati (ad esempio, per una annualità chiesta a rimborso, sono stati ritenuti significativi costi per 32 mila euro a fronte di compensi per 134 mila euro), avendo altresì corrisposto compensi a collaboratori e ad un dipendente part time.

21. Sentenza 62 /10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Loffredo, Relatore: Simonazzi

Intitolazione:

IRAP – avvocato – soggettività all'imposta – autonoma organizzazione – assenza di dipendenti - beni strumentali modesti - esclusione.

Massima:

Non è soggetto ad IRAP l'avvocato che abbia esercitato l'attività in un locale di modeste dimensioni, in assenza di dipendenti e con l'impiego di beni strumentali minimi, essendo in tale caso esclusivamente prevalente l'apporto del lavoro personale.

22. Sentenza 72 /10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Loffredo, Relatore:Penna

Intitolazione:

IRAP – istanza di rimborso – dies a quo – versamenti in acconto – momento del versamento del saldo – condizioni.

Massima:

In tema di IRAP, il termine di decadenza per richiedere il rimborso dell'imposta decorre, nell'ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nell'ipotesi in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'an e del quantum dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento.

23. Sentenza 78 /10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Loffredo, Relatore: Del Vigo

Intitolazione:

IRAP – soggettività all'imposta – autonoma organizzazione – commercialista – beni strumentali modesti - esclusione.

Massima:

Non è soggetto ad IRAP il commercialista che esercitata la professione con la mera personale attività intellettuale, sia pure supportata da beni strumentali minimi quali un p.c., un'automobile, un telefonino, un locale di non rilevanti dimensioni e senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori.

24. Sentenza 6/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Fenizia, Relatore: Piu

Intitolazione:

IRAP – avvocato – assenza dipendenti e collaboratori – beni strumentali modesti – attività esercitata in uno studio – autonoma organizzazione – insussistenza – soggettività ad Irap - esclusione

Massima:

Non è soggetto ad Irap l'avvocato che abbia esercitato la professione con beni strumentali da considerarsi indispensabili quali un computer, una stampante, un telefono/fax, un cellulare, un'auto, e senza essersi avvalso di collaboratori o dipendenti; anche l'utilizzo di uno studio deve considerarsi rientrante nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale.

25. Sentenza 39 /13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

IRAP – ingegnere – assenza dipendenti e collaboratori – beni strumentali modesti – autonoma organizzazione – insussistenza – soggettività ad Irap – esclusione.

Massima:

Non è soggetto ad Irap l'ingegnere che abbia esercitato la professione con beni strumentali modesti, da considerarsi indispensabili per l'esercizio della professione, senza essersi avvalso di collaboratori o dipendenti (ed utilizzando per l'esercizio della professione una stanza di 15 mq).

26. Sentenza 50/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

IRAP – architetto – assenza dipendenti e collaboratori – beni strumentali modesti – autonoma organizzazione – insussistenza – soggettività ad Irap – esclusione.

Massima:

Non è soggetto ad Irap l'architetto che abbia esercitato la professione con beni strumentali modesti senza l'ausilio di capitali o di terzi, non essendo configurabile un'organizzazione idonea a creare un reddito aggiuntivo rispetto a quello di architetto (nella specie, il ricorrente deduceva di aver sostenuto, nel 2005, costi per € 6.555, con valore di beni strumentali pari ad € 10.774, nel 2006, costi per € 5.537,00 con un valore di beni strumentali pari ad € 10.874,00, nel 2007, costi per € 5.311,00 con un valore di beni strumentali pari ad € 11.181,00, nel 2008, costi per € 4.996,00, un valore di beni strumentali pari ad € 11.309,00).

27. Sentenza 51/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

IRAP – medico dipendente della ASL – assenza di compensi a terzi – beni strumentali modesti– soggettività ad Irap – esclusione.

Massima:

Non è soggetto ad Irap il medico che abbia esercitato la professione con beni strumentali modesti ed indispensabili per l'attività e senza l'ausilio di terzi (nella specie, il ricorrente è un medico che svolge l'attività alle dipendenze della ASL, essendo distaccato presso uno specifico reparto di un ospedale ed anche presso una casa circondariale: il valore dei beni strumentali utilizzati ammontava ad € 9.037,00 per gli anni 2005 – 2006 e ad € 7.230,00 per l'anno 2008).

28. Sentenza 80/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza, relatore: Marcenaro

Intitolazione:

IRAP – artigiano edile – assenza dipendenti e collaboratori – beni strumentali modesti – autonoma organizzazione – insussistenza – soggettività ad Irap – esclusione.

Massima:

Non è soggetto ad Irap l'artigiano edile ed elettricista che, alla luce della dichiarazione dei redditi, abbia esercitato la professione sostenendo costi unicamente per l'attrezzatura di rilevanza modesta (un furgone, un motociclo ed attrezzatura minimale) e senza l'ausilio di lavoratori dipendenti

29. Sentenza 17/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidenti: Cingano, relatore: Orsi

Intitolazione:

IRAP – presupposto – autonoma organizzazione – avvocato – insussistenza.

Massima:

Non è soggetto ad IRAP, per assenza dell'autonoma organizzazione, l'avvocato che attraverso la produzione dei quadri RE del Mod. Unico abbia dimostrato di aver svolto la professione in assenza di spese relative a canoni di locazione finanziaria, a prestazioni di lavoro dipendente, a compensi corrisposti a terzi direttamente afferenti l'attività professionale e ad interessi passivi, evidenziando solamente costi per beni strumentali irrilevanti.



IVA

1. Sentenza 15/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Soave, Relatore: Zanoni

Intitolazione:

IVA – Ente x - Acquisto bene immobile – Bene strumentale per natura – Bene strumentale per destinazione – Proprietà unico cespiti – Locazione ente y – Ente y - Presenza legale rappresentante ente x – Presenza difensore fiscale ente x - Esercizio effettivo attività locazione – Esclusione – Spettanza rimborso Iva – Esclusione - art. 30, comma 2, lett. c), D.p.r. 22 ottobre 1972, n. 633.

Massima:

Un ente, proprietario di un unico immobile, il quale risulta essere locato ad altro ente del quale fa parte il legale rappresentante nonché il difensore fiscale del primo ente, non svolge effettivamente alcuna attività di locazione d'immobili, e, pertanto, va negato il rimborso dell'Iva richiesto (Nel caso di specie, la contribuente, E. S. srl, operante nella locazione immobiliare, aveva comprato una porzione di edificio destinato ad uffici, classificati in categoria A/10, e posti auto, classificati in C/6. Tali immobili ad avviso della compratrice risultavano essere beni strumentali sia per natura sia per destinazione. Tale immobile veniva concesso in locazione ad uno studio associato, del quale faceva parte il legale rappresentante della E.S., nonché altro soggetto, difensore fiscale della E. S.. La E. S. chiedeva il rimborso di 100mila euro. Per la Ctr la E.S. srl non svolgeva effettivamente l'attività di affitto di immobili, in quanto possedeva un solo cespite aziendale, locato ad uno studio associato nel quale facevano parte lo stesso rappresentante della parte locataria, nonché il difensore della società ricorrente)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 215/11
spedito il 31/01/2011
- avverso la sentenza n° 337/04/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:
ESAEDRO IMMOBILIARE S.R.L.
RAPPRES. LEGALE NEGRI FEDERICO
VIALE ITALIA 94 19124 LA SPEZIA SP

difeso da:
DR. PICCHI STEFANO
VIALE ITALIA 94 19124 LA SPEZIA SP

Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO n° 11069 I.V.A. 2008

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 215/11

UDIENZA DEL

30/01/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

15

PRONUNCIATA IL:

30/1/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 FEB. 2012

Il Segretario

Qualloroni

La vertenza R.G.A. 215/11 (discussa all'udienza del 30.01.2012) riguarda la domanda di rimborso IVA per il 2008 proposta da **ESAEDRO IMMOBILIARE S.r.l.** in persona del legale rappresentante Sig. Federico NEGRI, difesa e rappresentata dal Dott. Stefano PICCHI, che l'Agenzia delle Entrate respingeva ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 633/72, commi 2° e 3°.

L'IVA versata si riferiva infatti all'acquisto, al netto del sedime, di una porzione di edificio destinato ad uffici e posti auto, che la Società qualificava beni strumentali, sia per natura che per destinazione, essendo l'attività sociale rappresentata dalla locazione di immobili.

Ne conseguiva - ad avviso del contribuente - la natura di bene ammortizzabile e la conseguente liceità della richiesta di rimborso IVA ai sensi del predetto art. 30.

L'Ufficio si costituiva affermando che i beni in questione, essendo stati concessi in locazione, hanno perso la natura di beni ammortizzabili in quanto non destinati direttamente all'attività della Società proprietaria.

I primi Giudici hanno ritenuto che non si possa qualificare strumentale un bene che non venga direttamente impiegato nell'espletamento delle attività proprie della Società - tipicamente imprenditoriali - e che quindi sia idoneo a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui sono inseriti; pertanto, non si potrebbe definire strumentale un bene concesso in locazione.

Ha proposto appello la Società contribuente ricordando che l'immobile sito in La Spezia, Viale Italia 94, classificato in Catasto come A/10 per quanto concerne gli uffici e C/6 per parcheggio e garage, è stato concesso in locazione ad uso Studio commerciale.

Considerato che ESAEDRO IMMOBILIARE S.r.l. per propria natura

e destinazione si occupa di gestione immobiliare, i beni locati devono senz'altro considerarsi strumentali ed indispensabili all'esercizio di un'impresa, come ripetutamente ha confermato la S.C..

Osserva inoltre la contribuente che la richiesta di rimborso riguarda importi inferiori ad € 100.000,00 e deve pertanto ritenersi ammissibile, essendo ricompresa nel limite massimo rimborsabile fissato per l'anno di imposta 2008 in € 102.621,06.

La Società produce infine il riscontro fornito dall'Agenzia delle Entrate - Centro di Assistenza di Torino, adesivo all'interpretazione della ricorrente, al pari della Risoluzione Ministeriale del 24.10.1996 che pure esibisce.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di La Spezia confermando le proprie deduzioni.

Afferma infatti l'Ufficio che il bene concesso in locazione perde la sua natura strumentale; nel caso di specie, il bene è stato locato allo Studio Associato B.C., di cui fanno parte il Legale rappresentante della ESAEDRO IMMOBILIARE S.r.l. Federico NEGRI, nonché il difensore della Società, Dott. Stefano PICCHI, richiamando quindi il dubbio che si possa configurare nel caso un abuso di diritto.

L'appello è infondato e va respinto.

Dalla ricostruzione dei fatti, non contestata, appare evidente che la Società sia stata costituita allo scopo di effettuare l'operazione immobiliare relativa all'immobile di Viale Italia, il quale costituisce l'unico cespite aziendale.

Il bene è stato successivamente locato ad uno Studio di cui fa parte lo stesso rappresentante della ESAEDRO IMMOBILIARE.

Il rimborso dell'TVA spetterebbe quindi se la Società svolgesse effettivamente ed in linea generale attività di locazione di immobili



verso terzi e se disponesse di un più ampio patrimonio, venendo quindi a porre in essere con continuità una molteplicità di operazioni immobiliari con più soggetti estranei alla compagine sociale.

La operazione rappresentata si connota invece per la sua particolare destinazione, che comporta la fondatezza della reiezione dell'istanza.

Neppure è condivisibile, poi, l'affermazione secondo cui l'operazione sarebbe indifferente ai fini fiscali; infatti, se l'immobile fosse stato acquistato dallo Studio Associato B.C., l'acquisto sarebbe stato detraibile e con uguale maturazione di credito IVA ma, nel caso, lo Studio Professionale non avrebbe potuto inserire i canoni di locazione fra le poste passive.

Si consideri che, in analoga fattispecie, la Suprema Corte ha precisato che l'acquisto di un bene di parte di una Società commerciale non sempre ne determina l'inerenza, potendo costituire l'oggetto e non lo strumento dell'attività (così Cass. 3518/2006).

L'esistenza di giurisprudenza non consolidata giustifica comunque la compensazione delle spese di giudizio.

La Commissione

P. Q. M.

respinge l'appello e **compensa** le spese di lite.

Genova 30.01.2012.

Il Relatore
(Avv. Pier Luigi ZANONI)

Il Presidente
(Dott. Giovanni SOAVE)

2. Sentenza 75/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

IVA – cessazione di attività – eccedenza - credito di imposta – rimborso – indicazione in dichiarazione – modello VR – omessa comunicazione – rilevanza – esclusione – rimborso accelerato – incidenza – termine per la richiesta del rimborso – prescrizione ordinaria – applicabilità.

Massima:

La mancata presentazione del modello “VR” in relazione ad un rimborso IVA comunque richiesto in sede di dichiarazione annuale non pregiudica la spettanza del rimborso richiesto. La mancata compilazione del modello VR o la mancata presentazione dell’istanza di entro il termine di decadenza di due anni e tre mesi (ex artt. 21, c. 2, dl.gs. n. 546/92 e 38-bis d.p.r. n. 633/1972), infatti, non pregiudica la perdita del diritto al rimborso, comunque richiedibile nel termine di prescrizione ordinario, quanto il vantaggio di ottenerlo nelle forme “accelerate”.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2074/10 depositato il 09/11/2010
- avverso la sentenza n° 228/03/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA

proposto dal ricorrente:

PIEMME SRL
PIAZZA G.SAVONAROLA 3/7 16129 GENOVA GE

difeso da:

NADASI PIETRO
PIAZZA G.SAVONAROLA 3/7 16129 GENOVA GE

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. I.V.A. 2001

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2074/10

UDIENZA DEL

23/01/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

75

PRONUNCIATA IL:

23/1/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 GIU. 2012

Il Segretario

[Signature]

[Handwritten mark]



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi di credito Iva ceduto, pari a € 21.485,00; la società PIEMME Service srl per il 2002 presenta il 30.10.2002 mod. unico recante credito IRAP e credito IVA, senza previa presentazione di modelli VR. Entro il 31.07.2002 presenta dichiarazione IVA; in data 23.12.2002 cede il credito IVA a PIEMME srl, il 16.01.2003 è cancellata dal registro delle imprese, il 18.02.2003 notifica alla A.D.E. l'avvenuta cessione del credito.

Successivamente il credito IRAP viene liquidato dall'Ufficio, ma quello IVA no. Il 18.11.2008 la società PIEMME srl presenta formale richiesta di rimborso, che non riceve risposta, e conseguentemente il 06.10.2009 presenta ricorso avverso il tacito diniego presso la CTP di Genova.

L'Ufficio si costituisce ed eccepisce sia che la società non ha presentato il prescritto mod. VR, che consente i controlli di rito, sia che comunque l'istanza è tardiva, giacché presentata il 18.11.2008 ben oltre i due anni dalla data del 30.10.2002 di presentazione del mod. unico.

La CTP accoglie entrambe le tesi dell'Ufficio e rigetta il ricorso.

La società presenta successivamente appello, evidenziando:

>>che ex art. 38 bis del DPR 633/72 i rimborsi erano all'epoca eseguiti in base alla richiesta effettuata in sede di dichiarazione annuale, mentre la presentazione del mod. VR era prescritta solo per la richiesta di rimborso accelerato presso il competente concessionario, ma l'omessa presentazione di tale modello precludeva solo questa accelerazione, e non certo il diritto al rimborso, soggetto solo a prescrizione decennale.

L'Ufficio con controdeduzioni insiste sulle proprie tesi già esposte in primo grado e condivise dai primi giudici.

Controparte a sua volta insiste con memoria del 29.12.2011, rilevando che i controlli eventualmente resi impossibili dalla mancata presentazione del mod. VR potevano ben essere posti successivamente in essere a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso.

Si procede in pubblica udienza, con la presenza dei difensori di entrambe le parti, che insistono come in atti.

In particolare parte privata insiste per l'applicazione della prescrizione decennale; rileva che nonostante le interpretazioni date dalla A.D.E anche con circolari recenti, il tenore dell'art. 30 e 38 bis D.P.R. n. 633/72 è rimasto immutato e la presentazione del mod. VR deve ritenersi una facoltà e non un obbligo.

In particolare l'Ufficio insiste per la tardività della domanda di rimborso, e quanto al mod. VR richiama recente giurisprudenza di Cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e udite le parti in pubblica udienza, ritiene fondati i motivi di impugnazione.

In sostanza, parte privata afferma:

>1 che la mancata compilazione ed allegazione alla dichiarazione, dell'apposito modello (VR) per la richiesta di rimborso non ne giustifica il diniego, posto che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1, è sufficiente la richiesta in sede di dichiarazione annuale;

>2 che, in ogni caso, l'omessa presentazione del mod. VR non poteva comportare la perdita del credito, che è soggetto solo a prescrizione decennale.

Parte pubblica afferma:

Sul punto 1, che la semplice indicazione del credito IVA in dichiarazione non può essere considerata richiesta di rimborso ove non correlata alla presentazione del mod. VR, viste le innovazioni introdotte dal DM 15.01.98 recante l'approvazione dei modelli di dichiarazione IVA per l'anno 1997 e seguenti: tale disposizione prevede che il mod. VR

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2074/10

UDIENZA DEL

23/01/2012 ore 09:

p.2



(segue)

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2074/10

UDIENZA DEL

23/01/2012

ore 09:

deve essere utilizzato dai contribuenti che intendano richiedere rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale.

Sul punto 2, che l'istanza è tardiva, atteso che risulta presentata oltre il termine biennale di cui all'art. 21 comma 2 D.Lgs. 546/92.

La Commissione osserva:

I punti 1 e 2 possono essere trattati congiuntamente: non si ravvisano motivi per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte (Sez. 5) con la Sentenza n. 4161 del 2009, che ha affermato la non indispensabilità della presentazione del mod. VR ai fini del rimborso, orientamento che non pare superato da successive pronunce (p.es. Sez. 5, Sentenza n. 22250 del 2011 - Sez. 5, Sentenza n. 13949 del 2011) che affermano invece tale indispensabilità, ma relativamente a fattispecie diversa da quella oggi in esame, e cioè nell'ipotesi di formulazione di domanda di rimborso in assenza di presentazione della dichiarazione annuale.

L'Ufficio sostiene inoltre che la mera indicazione in dichiarazione del credito d'imposta da chiedere a rimborso (non correlata alla manifesta volontà esercitabile soltanto nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis mediante compilazione ed allegazione del prescritto modulo VR) avrebbe esposto la società alla decadenza biennale stabilita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, u.p. (norma ritenuta applicabile in mancanza di altra più specifica in materia di IVA e comunque prevalente su quella (art. 2946 c.c.) regolante in genere la prescrizione dei diritti.

Come premesso, questa Commissione non ha motivo di dissentire dall'orientamento giurisprudenziale (oltre alla sentenza citata vedi nn. 17067/2006, 18774/2003, 2063/1998) che ha ritenuto che la perdita della possibilità di recuperare l'IVA pagata dall'operatore costituisce un'eccezione alla regola generale, non ravvisabile laddove la legge non la prevede espressamente; sicché, nel caso del "rimborso accelerato", disciplinato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis e dal DM 15.01.98, e sottoposto a speciali garanzie, ciò che si perde, per la mancata osservanza delle forme stabilite o per la mancata presentazione dell'istanza entro il termine di decadenza di due anni e tre mesi (risultante dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, u.p., e l'art. 38 bis, cit.: cfr. Cass. nn. 6538/2004, 19510/2003), non è il diritto sostanziale al rimborso, la cui prescrizione è quella decennale ordinaria ex art. 2946 c.c., bensì solo il vantaggio di ottenerlo in forma "accelerata".

Pertanto corrisponde al vero il fatto che il contribuente non può accedere al rimborso "accelerato", se non rispetta le condizioni previste, se non utilizza il modello ministeriale (VR) e se non presenta l'istanza entro il suddetto termine di decadenza, ma resta il fatto che egli conserva il diritto di essere rimborsato della somma pagata a titolo di IVA, dichiarata ma non portata in detrazione in un periodo successivo e, come nel caso, non contestata dall'Ufficio nel tempo utile per l'accertamento.

Tanto ritenuto e considerato, l'appello va accolto e la prima sentenza riformata.

Quanto alle spese, l'oggettiva controvertibilità della questione originata dalla complessità della normativa di riferimento costituisce giusto motivo per la compensazione.
p.q.m.

La Commissione accoglie l'appello del contribuente e-per l'effetto- in riforma della sentenza di primo grado dispone il richiesto rimborso IVA . Spese compensate.

Così deciso in Genova il 23 gennaio 2012

L'estensore

Il Presidente

3. Sentenza 78/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo

Intitolazione:

1. IVA – frodi carosello – operazioni inesistenti – contribuente – operazioni realmente effettuate – onere della prova – incombenza.

2. IVA – frodi carosello – diritto alla detrazione – contribuente – prova – fornitore – struttura operativa – obbligo di diligenza – necessità.

Massima:

1. Nell'ambito delle frodi carosello, quando al contribuente è contestata la partecipazione ad un sistema di utilizzazione di fatture inesistenti create da soggetti interposti, il contribuente è tenuto a dimostrare che le operazioni commerciali documentate dalle fatture sono state realmente effettuate nei termini e fra i soggetti indicati.

2. In presenza di una frode IVA, il cessionario ha diritto alla detrazione ove non sappia o non possa sapere di esser coinvolto in un meccanismo fraudolento. Incombe infatti a carico del cessionario un obbligo di diligenza nella scelta del fornitore e di attenzione all'effettiva esistenza presso il cedente di una efficiente struttura operativa e della capacità di fornire autonomamente i beni acquistati, senza ovviamente pretendere un dovere di accurata indagine, ma basandosi su elementi che non devono sfuggire ad un imprenditore mediamente accorto.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1401/11 depositato il 05/07/2011
- avverso la sentenza n. 203/3/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

AUTOCENTRO SRL VEICOLI COMM. DER
VIA ALLA PORTA DEGLI ARCHI 1 16121 GENOVA GE

difeso da:

PICARIELLO ALBERTO
VIA ALLA PORTA DEGLI ARCHI 1/8 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9030101798 IRPEF 2004

- sull'appello n. 1402/11 depositato il 05/07/2011
- avverso la sentenza n. 203/3/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

NATTINO MARIO
VIA ALLA PORTA DEGLI ARCHI 1 16121 GENOVA GE

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1401/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

11/06/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

78

PRONUNCIATA IL:

11/6/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 LUG. 2012

Il Segretario

Orbani



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1401/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

11/06/2012

ore 09:30

PICARIELLO ALBERTO
VIA ALLA PORTA DEGLI ARCHI 1/8 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9030101798 IVA + IRAP

- sull'appello n. 1403/11
depositato il 05/07/2011

- avverso la sentenza n. 203/3/10
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

MATTEA MASSIMILIANO
VIA ALLA PORTA DEGLI ARCHI 1 16121 GENOVA GE

difeso da:

PICARIELLO ALBERTO
VIA ALLA PORTA D'ARCHI 1/8 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9030101798 IVA + IRAP

OGGETTO DELLA DOMANDA-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-MOTIVI DELLA DECISIONE

La società Autocentro Veicoli Commerciali e Derivati s.r.l, appella avverso le sentenza N° 203/03/10 con cui la Commissione tributaria Provinciale di Savona aveva rigettato il proprio ricorso.

Appellano altresì i soci con RGA 1402/11 e 1403/11, che vengono tutti riuniti nell'unico appello della società.

Il fatto consiste nell'avviso di accertamento per l'anno 2004, che portava un recupero iva per Euro 184.546,89, Irap per Euro 39.220 e sanzioni per Euro 223.785.

L'ufficio contestava la condotta fraudolenta della società, che si inseriva in un complesso sistema di frodi tributarie aventi ad oggetto l'evasione dell'iva, che prevedeva la creazione di società fittizie, le cosiddette cartiere, le quali agiscono da interposte al fine di favorire l'evasione dell'imposta di altri soggetti, le società interponenti, attraverso l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti.

L'ufficio contestava la tipologia delle cosiddette frodi carosello, che consentono l'abbattimento dell'imponibile dei beni ceduti attraverso la trasformazione di parte di esso in iva.

Tale sistema, secondo l'ufficio, funzionava grazie all'opera di società di comodo, alcune appositamente costituite, al fine di ottenere un indebito risparmio d'imposta a favore dei reali fruitori dei beni.

Attraverso l'utilizzo di un soggetto intermedio tra il fornitore ed il reale acquirente finale si ottiene il risultato di spostare la qualità di debitore Iva su di esso (cartiera), che di fatto non adempie ad alcun versamento d'imposta e sul quale l'amministrazione non può far valere la propria pretesa erariale per mancanza di patrimonio.

Il mancato versamento dell'iva a monte genera un doppio vantaggio per la società, in quanto l'operazione fraudolenta consente l'indebita detrazione iva su fatture soggettivamente false e genera un sistema di concorrenza sleale, in quanto i soggetti fruitori possono rivendere il bene acquistato a un prezzo inferiore a quello di mercato, ad un prezzo minore.

Come detto i primi giudici hanno rigettato il ricorso.

Appella parte contribuente sostenendo

A) violazione dell'art. 42 del DPR 600/73 e nullità dell'atto per contraddittorietà della dichiarazione.

Con riferimento alle verifiche della GDF cui i primi giudici rinviavano per motivare la propria sentenza, giova rammentare che non vi è alcuna prova dalla quale possa emergere la partecipazione dell'appellante alla condotta delittuosa descritta nel PVC e nell'avviso di accertamento.

La contraddittorietà del PVC e dell'avviso di accertamento permane nella motivazione della sentenza, in cui non è dato comprendere se all'appellante venga contestata una partecipazione attiva

di interponente di soggetti economici fittizi nella filiera economica di trasferimento dei beni, oppure la colpa grave di aver partecipato, in modo imprudente, a transazioni economiche con soggetti ideatori di una truffa ai danni dell'erario

Contesta la mancata allegazione di un documento, contenente la dichiarazione di Roberto Bona, ma che è stato ottenuto su istanza dello stesso contribuente.

Richiama giurisprudenza di Cassazione circa l'onere della prova e i casi di inversione e precisa che, rispetto al fornitore Bonfatti il PVC illustra le modalità attraverso le quali il fornitore avrebbe condotto attività delittuosa e cita i documenti, senza allegarli ed evidenzia il mancato rispetto dell'art. 42 DPR 600/73 e dell'art. 7 della L. 212/2000, ai sensi del quale, a pena di nullità, devono essere allegati all'avviso di accertamento i documenti citati nell'atto e non conosciuti dalla parte e il cui contenuto essenziale non è nello stesso riprodotto.

In sostanza i verificatori hanno eccepito l'inversione dell'onere della prova senza che ne esistessero i presupposti.

Nel merito della questione afferma che l'Agenzia delle Entrate di Savona, richiamando il PVC, ha motivato la propria pretesa tributaria limitandosi ad illustrare in sintesi il meccanismo attraverso il quale vengono poste in essere le frodi carosello, senza individuare gli elementi probatori a supporto della propria pretesa, ed afferma che è necessario tutelare gli operatori commerciali che, senza dolo né colpa, incorrano in transazioni commerciali con strutture nate allo scopo di delinquere.

La società afferma che la contabilità è sempre stata correttamente tenuta.

Per quanto riguarda il fornitore Roberto Bona, a parte il fatto che le transazioni commerciali sono avvenute nell'anno 2006, manca l'allegazione della documentazione e così per Franco Bonfatti.

L'appellante aveva richiesto anche gli atti relativi al procedimento penale riguardante il Bonfatti, e quindi rileva il mancato rispetto dell'art. 42 del DPR 600/73 e dell'art. 7 della L. 212/2000.

Per quanto l'appellante ritenga di non essere tenuto a fornire alcuna prova a proprio discarico, comunque ribadisce di aver operato con soggetti conosciuti, e che le transazioni sono avvenute a valori di mercato, sia riguardo ai prezzi d'acquisto, sia ai prezzi applicati ai propri clienti. Per quanto attiene ai rapporti di fiducia che Autocentro sembra aver concesso, secondo la GDF alle aziende con cui sono avvenute le transazioni commerciali contestate, afferma che la conoscenza col sig. Resmini risaliva al 1992, così pure come sono di vecchia data quelle col Bonfatti.

Non si comprende pertanto come l'ufficio pretenda di imputare un comportamento anche solo colposamente negligente, quando dalle visure non si evincano profili tali a indurre l'esponente a diffidare di tali soggetti

B) Nullità dell'atto per mancata allegazione dei documenti a sensi dell'art. 42 del DPR 600/73 e dell'art. 7 della L. 212/2000.

C) Nullità dell'atto per acritico rinvio al PVC, senza un'autonoma valutazione.

D) Deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi alle transazioni commerciali contestate dall'ufficio, e cita giurisprudenza che consente di beneficiare delle deduzioni dei costi in materia di imposte dirette quando sussista la buona fede.

Richiama giurisprudenza e dottrina e chiede, in riforma totale della decisione appellata, l'annullamento dell'avviso di accertamento, e, in via subordinata l'annullamento dell'avviso di accertamento nella parte relativa ai rilievi che generano un maggiore reddito per trasparenza ed una maggiore base imponibile Irap.

Presenta altresì memoria illustrativa e deposita dispositivo di sentenza di assoluzione del Tribunale di Savona, perché il fatto non sussiste.

Controdeduce l'Agenzia affermando che l'appellante è risultata inserita, nel periodo 2004-2007, in un ampio sistema di frode fiscale, in quanto utilizzatrice di fatture soggettivamente inesistenti, create ad hoc da alcune ditte, le cui sedi legali sono risultate essere meri recapiti, gli amministratori sono nullatenenti, era carente la struttura aziendale, breve esistenza, acquisto cartolare di merce da operatori comunitari e conseguente sottofatturazione delle cessioni verso altri soggetti nazionali, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, omesso versamento dell'iva sugli acquisti intracomunitari.

Richiama giurisprudenza di Cassazione, secondo cui l'infrazione fiscale si configura per il solo fatto oggettivo che il contribuente, con il proprio comportamento, doloso o colposo, abbia determinato il rischio per l'amministrazione di non conseguire il pagamento dell'imposta effettivamente dovuta.

Richiama altra giurisprudenza di Cassazione in materia.

Contesta le domande di parte contribuente della nullità dell'atto per mancata allegazione dei documenti citati nel PVC e per nullità dell'atto per acritico rinvio alle motivazioni del PVC in quanto infondati e pretestuosi e, per quanto riguarda la deducibilità ai fini delle imposte dirette dei costi, richiama la sent. 17377/2009 della Cassazione.

Alla luce di quanto sopra chiede il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.

DIRITTO

L'appello della contribuente è meritevole di accoglimento, per quanto concerne la deduzione di costi ai fini delle imposte dirette, mentre è da confermare nel resto.

Al fine di esplicitare l'iter logico-giuridico che ha consentito di pervenire all'esito di cui sopra la Commissione richiama la giurisprudenza di Cassazione in materia e in particolare la 12577/2000.

Premesso che l'art. 12 relativo al giudicato penale che fa stato nel processo tributario è stato abrogato con DLGS 74/2000 e che pur tuttavia il giudice tributario può legittimamente fondare il

proprio convincimento anche sulle prove acquisite nel processo penale, purchè proceda ad un'autonoma valutazione degli elementi probatori.

Nella fattispecie il giudice penale ha fondato la propria valutazione sulle conclusioni relative alla perizia contabile esibita, mentre invece il giudice tributario deve procedere ad una propria ed autonoma valutazione degli elementi probatori. Al di là di ogni considerazione comunque la sentenza penale può rappresentare un indizio da iscrivere tra le presunzioni semplici, mentre le presunzioni opposte dall'ufficio nella controversia in atti hanno, come si vedrà, i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza.

Il caso rappresentato all'esame di questa Commissione concerne il fenomeno delle cosiddette frodi carosello, che si basano sull'interposizione fittizia nelle transazioni di società fantasma, che, rette da prestanome, acquistano e rivendono merce solo cartolarmente.

Attraverso l'utilizzo di un soggetto interponente si ottiene il risultato di spostare la qualità di debitore Iva su di esso, che peraltro non adempie ad alcun versamento d'imposta, e sul quale l'Amministrazione non può in concreto rivalersi, e ciò crea, per effetto del mancato versamento a monte della società cartiera un'indebita detrazione di Iva da parte dell'interponente venendo in tal modo alterato il mercato, in quanto i soggetti fruitori possono rivendere il bene, acquistato ad un prezzo inferiore, ad un prezzo minore.

Per quanto riguarda l'eccepita violazione dell'art. 42 del DPR 600/73 in quanto non sarebbe stata data idonea dimostrazione della ricostruzione dell'ufficio, la medesima è priva di pregio, poiché l'Amministrazione Finanziaria, seguendo l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione ormai univoco, (9870/2011) ha fornito validi elementi per dubitare della realtà delle operazioni commerciali documentate, e quindi spetta al contribuente dimostrarne la veridicità.

Nella fattispecie l'ufficio ha rilevato che, a seguito di accurate indagini, l'Autocentro è risultata inserita in un sistema di utilizzazione di fatture inesistenti create da imprenditori interposti, le cui sedi legali erano meri recapiti, gli amministratori erano nullatenenti, mancava una struttura aziendale e risultavano omesse le dichiarazioni fiscali.

A questo punto, avendo l'Amministrazione fornito validi elementi, spettava al contribuente dimostrare che le operazioni commerciali documentate dalle fatture sono state realmente effettuate nei termini e fra i soggetti indicati.

Al proposito e' illuminante la sentenza N° 10417/2011, secondo cui in presenza di una frode all'iva realizzata con una serie di successive cessioni, il cessionario ha diritto alla detrazione ove non sappia o non possa sapere di essere coinvolto in un meccanismo fraudolento.

In questa sentenza viene posto a carico del cessionario un obbligo di diligenza nella scelta del fornitore e di attenzione ai requisiti del soggetto cedente, nel senso di una effettiva esistenza nel

cedente di una efficiente struttura operativa e della capacità di fornire autonomamente i beni acquistati, senza ovviamente pretendere un dovere di accurata indagine, ma basandosi su elementi che non devono sfuggire ad un imprenditore mediamente accorto.

Pertanto, qualora l'Amministrazione, come nel caso, abbia evidenziato circostanze ed elementi di fatto comprovanti la fittizietà di tali operazioni, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle stesse si sposta a carico del contribuente.

Per quanto concerne la nullità dell'atto per acritico rinvio alle motivazioni del PVC e per mancata allegazione dei documenti citati nel PVC, tale eccezione di parte appellante deve essere respinta.

Infatti l'avviso di accertamento ha carattere di provocatio ad opponendum e soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.

L'art. 42 del DPR 600/73 dispone che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Nella fattispecie, al PVC, consegnato alla parte, e pertanto conosciuto dalla stessa, sono stati allegati i prospetti dei rapporti commerciali oggetto di contestazione e pertanto non c'è stata alcuna lesione del diritto alla difesa.

Per quanto riguarda la motivazione per relationem a PVC è stata univocamente ritenuta legittima dalla Corte di Cassazione, poiché l'ufficio, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare un'economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.

Per quanto riguarda la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, la Commissione richiama la normativa di cui al dl 16/12, per effetto della quale, ai fini dell'indeducibilità, è richiesto un diretto utilizzo dei beni e servizi per il compimento dell'attività illegale.

Ne consegue che i soggetti coinvolti nelle frodi carosello non hanno problemi di deduzione del costo, poiché i beni acquistati sono stati utilizzati per essere commercializzati.

Pertanto la deduzione di tali costi non può essere negata.

Le fatture soggettivamente inesistenti sono deducibili ai fini delle imposte dirette, e queste norme valgono anche per il passato

Alla luce di quanto l'appello è da accogliere solo per quanto riguarda la deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette, mentre è da respingere nel resto.


Per quanto riguarda le spese di giudizio, visto la Commissione ritiene che debbano essere accollate a parte contribuente, in considerazione delle vicende processuali e da liquidare in euro 1.500,00.

PQM

La Commissione, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello limitatamente alla deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette e conferma nel resto , condannando parte contribuente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 1.500,00

Genova 11/6/2012

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE



4. Sentenza 85/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo

Intitolazione:

IVA – contributi erogati a fondo perduto – cessione di beni imponibile – esclusione – prestazione di servizi - utilizzo dei contributi per acquisto di beni o servizi – iva – detraibilità – inerenza rispetto alle operazioni attive – valutazione – necessità.

Massima:

Ai fini della detraibilità dell'IVA afferente beni e servizi acquistati da un'impresa che ha usufruito, per tali acquisti, di contributi regionali a fondo perduto, deve essere valutata la destinazione finale di tali beni e servizi, cioè che essi siano, in tutto od in parte, impiegati per compiere operazioni esenti od escluse. Pertanto, non ha alcuna rilevanza, ai fini della detraibilità dell'imposta, che l'acquisto sia stato effettuato in per l'esecuzione di un programma finanziato con contributi a fondo perduto (conforme a Cass., n. 28046/2009).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1203/11
depositato il 13/06/2011
- avverso la sentenza n° 28/05/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di IMPERIA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI IMPERIA

controparte:

SVILUPPO DELLE VALLI DEL PONENTE IN LIQUIDAZIONE
VIA SAN FRANCESCO 203 18018 TAGGIA IM

difeso da:

CICCIONE FAUSTO CARRETTO GIUSEPPE
C/O STUDIO CARRETTO
VIA IPPOLITO D'ASTE 1 INTERNO 5 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4J03T2007452008 I.V.A. 2003

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1203/11

UDIENZA DEL

17/05/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

85

PRONUNCIATA IL:

17/5/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 LUG. 2012

Il Segretario

Almi

OGGETTO DELLA DOMANDA-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto consiste negli avvisi di accertamento per gli anni 2003, 2004 e 2005 di crediti Iva per Euro 33.147,00, 37.404,00, 25.962,00 derivanti dall'imposta pagata sugli acquisti effettuati dalla Sviluppo delle valli del ponente s.r.l, ritenuti dall'ufficio crediti non spettanti, ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, dichiarando non dovuti gli importi di cui agli avvisi di accertamento impugnati.

Contro tale sentenza appella l'ufficio, sottolineando che le somme erogate dalla regione Liguria costituiscono finanziamenti a fondo perduto, e pertanto, in relazione ad essi, non si ravvisa vincolo di corrispettività.

Richiama la RM 183/E dell'11/6/2002, secondo la quale, ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72 comma 2, l'imposta assolta per l'acquisizione dei beni e servizi utilizzati per la realizzazione di un programma formativo finanziato con un contributo pubblico è da ritenersi indetraibile, poiché tali beni e servizi non sono impiegati per la realizzazione di un'operazione imponibile o assimilata.

Alla luce di quanto sopra chiede, in parziale riforma della sentenza impugnata, di ritenere valido l'operato dell'ufficio, con l'integrale conferma degli avvisi di accertamento impugnati.

Controdeduce parte contribuente, richiamano la normativa Iva ed affermando che, se i contributi erogati dalla regione Liguria rientrano nella nozione di cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti di denaro, allora l'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi afferente detto complesso di operazioni attive, deve necessariamente essere detraibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 lett. C, che espressamente richiama le operazioni di cui all'art. 2 terzo comma lett.A.

Parte contribuente afferma inoltre che costituisce un non senso richiedere il pagamento della asserita maggior imposta dovuta pari complessivamente per gli anni in questione a Euro 96.513,00 se non nella misura in cui il credito è stato utilizzato e cioè nella misura di Euro 3.731,00, utilizzato in compensazione con riguardo al credito afferente l'esercizio 2003.

Alla luce di quanto sopra chiede, la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e, in via subordinata, dichiarare dovuta la maggior imposta nei limiti di Euro 3.731,00, respingendo la pretesa dell'ufficio in materia di sanzioni

DIRITTO

L'appello dell'ufficio non è meritevole di accoglimento, e pertanto deve essere integralmente confermata la sentenza di 1° grado.

Al fine di esplicitare l'iter logico-giuridico che ha consentito di pervenire all'esito di cui sopra la Commissione rileva che, con la sentenza N° 28048 della Corte di Cassazione è stato affermato il

principio, assolutamente condivisibile, secondo cui l'impresa che riceve contributi a fondo perduto, per l'effettuazione di operazioni che rientrano nell'ambito di attività imprenditoriali non subisce alcuna limitazione al diritto di detrazione.

La Commissione perviene allo stesso esito, da un'analisi coordinata della normativa iva, secondo la quale nell'ipotesi in cui l'attività dell'impresa sia sovvenzionata mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto, si pone la questione concernente gli effetti che queste sovvenzioni possono provocare in ordine alla detrazione dell'iva a monte, e in particolare per quanto riguarda le cessioni di denaro.

La preclusione del diritto di detrazione per gli acquisti di beni e servizi impiegati in operazioni escluse dall'imposta non opera per una vasta gamma di operazioni per le quali il terzo comma dell'art. 19 del DPR 633/72 riconosce invece il diritto di detrazione, anche se le medesime non sono soggette ad imposta.

La lettera c di tale terzo comma include nell'ambito delle operazioni escluse che consentono comunque il diritto alla detrazione le cessioni che hanno per oggetto il denaro.

Occorre tuttavia precisare che, nell'ipotesi di cessione di denaro il cedente è l'ente che eroga la somma, mentre l'impresa che riceve il contributo è il cessionario e che pertanto, per l'impresa finanziata, il titolo di esclusione da Iva è nell'art. 3 e non nell'art. 2 del decreto, perché la somma non costituisce il corrispettivo di una prestazione.

Al fine di stabilire la detraibilità dell'imposta relativa a beni e servizi acquistati da un'impresa che riceve contributi a fondo perduto, occorre pertanto valutare la destinazione finale di tali beni e servizi, e cioè se essi siano in tutto o in parte impiegati per compiere operazioni esenti o escluse.

Nessuna norma stabilisce che le operazioni effettuate utilizzando contributi a fondo perduto perdano ab origine il carattere commerciale (CASS. 25048/2009) e che l'imprenditore beneficiario debba sopportare l'iva scontata su tali operazioni.

Peraltro non è dimostrata la non inerenza degli acquisti all'esercizio dell'impresa, e la distinzione tra attività istituzionale diretta a raggiungere gli scopi del programma e commerciale rimane ininfluente ai fini della detraibilità dell'iva, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72, secondo cui si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio dell'impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, tra l'altro, dalle s.r.l.

Pertanto non ha alcuna rilevanza, ai fini della detraibilità dell'imposta che l'acquisto sia effettuato in vista dell'esecuzione di un programma finanziato con contributi a fondo perduto

Alla luce di quanto sopra l'appello dell'ufficio è da respingere e da confermare integralmente la sentenza di 1° grado.

Per quanto riguarda le spese di giudizio, data la notevole incertezza della materia che ha prodotto interpretazioni diverse, le spese sono da compensare ex art. 15 del DLGS 546/92

PQM

La Commissione rigetta l'appello dell'ufficio conferma la sentenza di 1° grado. Spese compensate

Genova 17/5/2012

IL GIUDICE RELATORE

A handwritten signature in black ink, consisting of a tall, thin vertical stroke on the left and several rounded, overlapping loops to the right.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop on the left side that curves upwards and then downwards, followed by a few smaller, more defined strokes.

5. Sentenza 86/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo

Intitolazione:

1. IVA – nota dell’Ufficio – diniego di rimborso per mancato invio della documentazione richiesta - atti impugnabili – configurabilità.

2. IVA – Rimborsi - termine di decadenza - art. 57 d.p.r. n. 633/1972 – visura camerale e polizza fideiussoria – documenti la cui mancata consegna legittima la proroga del termine – esclusione.

Massima:

1. La nota con cui l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente l’impossibilità di procedere al rimborso IVA richiesto non essendo stata presentata la documentazione richiesta dall’Ufficio costituisce atto impugnabile: debbono infatti essere considerati “atti impositivi impugnabili” tutti quegli atti con i quali l’Amministrazione finanziaria manifesta una pretesa tributaria e che sono idonei ad incidere negativamente sulla sfera patrimoniale del contribuente.

2. Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza dell’IVA detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, la proroga del termine prevista dall’art. 57 d.p.r. n. 633/1972 per il compimento dei controlli (proroga corrispondente al tempo intercorso tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’Ufficio e la data della loro consegna da parte del contribuente, se superiore a quindici giorni) non si applica allorquando i documenti richiesti sono rappresentati da una visura camerale e da una polizza fideiussoria, in quanto documenti non necessaria per verificare la sussistenza delle condizioni per poter procedere al rimborso.

6. Sentenza 64/4/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Maglione, Relatore: Carrodano

Intitolazione:

IVA – compravendita immobiliare – versamento in eccedenza – diritto al rimborso – soggetto legittimato - cedente- art 17 DPR 633/1972 – sussistenza.

Massima:

Nel caso di compravendita immobiliare, il diritto a chiedere il rimborso IVA versata in eccedenza spetta al cedente, che è il soggetto passivo del tributo. Infatti, a norma dell'art. 17 del DPR n. 633/1972 il soggetto passivo – debitore dell'imposta – è l'imprenditore che effettua la cessione del bene. L'acquirente sul quale grava il tributo per effetto della rivalsa attuata dal cedente, è estraneo al rapporto tra lo stesso cedente (individuato, appunto, come soggetto passivo, cioè debitore del tributo) e l'Amministrazione finanziaria, pertanto non è legittimato a chiedere il rimborso di quanto eventualmente versato in eccedenza.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MAGLIONE	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CARRODANO	CESARE	Relatore
<input type="checkbox"/>	SARNI	MARIA LUISA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 289/10
depositato il 18/02/2010
- avverso la sentenza n° 1/06/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

controparte:

CAZZATO CLAUDIO
VIA GENTILE F 33 17012 ALBISSOLA MARINA SV

Atti impugnati:

AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° ATTO DINIEGO DEL 8/11/200 I.V.A. 2003

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 289/10

UDIENZA DEL

20/10/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

69

PRONUNCIATA IL:

20/10/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 5 MAR. 2012.

Il Segretario

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. Cazzato Claudio acquistò un appartamento sito in Albisola Inferiore. Versò alla "Gestione Finanziaria" S.r.l. di Garlasco la somma di lire 97.000.000 oltre IVA al 4 %, ma prima della stipula del rogito la società venditrice fu dichiarata fallita. Successivamente il Sig. Cazzato riuscì ad acquistare lo stesso bene mediante assegnazione con decreto del Tribunale di Vigevano. Il costo fu di Euro 77.237,00 oltre IVA al 4 %.

L'acquirente non trasferì la residenza nel Comune ove era situato l'appartamento entro i 18 mesi dall'acquisto, per cui l'Ufficio applicò l'aliquota normale del 10 % e chiese il pagamento della differenza tra quanto dovuto con aliquota del 10 % e quanto versato al curatore fallimentare.

Il Sig. Cazzato chiese allora la restituzione dell'IVA versata in occasione del mancato acquisto, ma l'Ufficio respinse l'istanza per prescrizione del termine decennale. In seguito presentò ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona, che riconobbe il diritto al rimborso del maggior tributo versato.

L'Agenzia Entrate di Savona ha presentato appello per la riforma della decisione di cui sopra, sostenendo la violazione e falsa applicazione degli art. 17 e 18 del D.P.R. n. 633/1972 e l'erroneità ed insufficienza della motivazione.

Il contribuente non si è costituito in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti, la Commissione è del parere che l'appello dell'Ufficio debba essere accolto.

Nel caso di compravendita immobiliare, il diritto a chiedere il rimborso dell'IVA versata in eccedenza spetta al cedente, che è il soggetto passivo del tributo.

Infatti, a norma dell'art. 17 del DPR n.633/1972 il soggetto passivo - debitore dell'imposta - è l'imprenditore che effettua la cessione del bene. L'acquirente, sul quale grava il tributo per effetto della rivalsa attuata dal cedente, è estraneo al rapporto tra lo stesso cedente (individuato come soggetto passivo, cioè debitore del tributo) e l'Amministrazione finanziaria e quindi non è legittimato a chiedere il rimborso di quanto eventualmente versato in eccedenza.

Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese.

PER TALI MOTIVI

Accoglie l'appello in riforma della decisione impugnata. Dichiara non dovuto il rimborso. Spese compensate.


Spese compensate.

IL RELATORE
(Cesare Carrozzano)



20 Ottobre 2011

IL PRESIDENTE
(Antonio Maglione)



7. Sentenza 32/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Spirito, Relatore: Locci

Intitolazione:

IVA – fatture per operazioni inesistenti – Ufficio - elementi certi a sostegno della falsità - inversione dell'onere della prova a carico del contribuente – condizione.

Massima:

Qualora l'Ufficio contesti la falsità delle fatture per l'inesistenza delle relative operazioni, l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente si verifica solamente se l'Ufficio abbia addotto elementi certi tali da far almeno sospettare la non veridicità delle fatture stesse.



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SPIRITO	VITTORIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LOCCI	LUCIANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ALASSIO	GIAN PAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1339/10
 depositato il 21/06/2010
 - avverso la sentenza n° 54/03/2009
 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
 proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

controparte:
 SOC.CONS.A R.L. SANTA MARGHERITA
 VIA PIANO DI VEZZANO I 19020 VEZZANO LIGURE SP

difeso da:
 MARRANI ROBERTO
 VIALE DELLA PACE 40 19038 SARZANA SP

Atti impugnati:
 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4K03A3012062007 SUCCESSIONI 2003

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1339/10

UDIENZA DEL

30/03/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

32

PRONUNCIATA IL:

30 MAR. 2012

DEPOSITATA IN
 SEGRETERIA IL

131 MAG. 2012



FATTO

Avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate della Spezia e notificato il 10/03/2008 con il quale - a seguito delle emergenze contenute nel processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza della Spezia in data 31/10/2006 - l'Ufficio per l'anno di imposta 2003 ha accertato un reddito imponibile di € 701.297,86 rilevante ai fini dell'IRPEG, dell'IRAP e dell'IVA. Il ricorso di parte viene accolto parzialmente determinando i costi indeducibili nella misura di € 122.332,41 e i maggiori ricavi nella misura di € 129.929,33.

APPELLO

In via pregiudiziale l'Ufficio sottolinea che, con il ricorso presentato, controparte ha impugnato l'avviso di accertamento che ci occupa solo parzialmente e anche in punto conclusioni si è insistito per l'annullamento dello stesso solo nella parte oggetto di censura.

La notificazione dell'atto impositivo risulta infatti perfezionata in data 20 dicembre 2007 ed il ricorso introduttivo presentato il 6 maggio 2008. A nulla vale la presentazione dell'istanza di adesione (datata l'1 aprile 2008) oltre il termine di 60 gg stabilito dal citato art. 21. Infatti, la sospensione del termine per proporre ricorso ha efficacia esclusivamente nell'ipotesi in cui, alla data di presentazione di detta istanza, il termine originario non sia, come nel caso di specie, già spirato

Sull'inammissibilità dell'avverso ricorso per violazione dell'art. 21 D. Lgs. n. 546/1992

In via del tutto preliminare ed assorbente lo scrivente Ufficio ribadisce l'eccezione di inammissibilità dell'avverso ricorso per violazione dell'art. 21 D. Lgs. n. 546/1992.

Pertanto, sia che si faccia riferimento alla notifica presso la sede legale della società sia che si faccia riferimento alla notifica a mezzo posta al rappresentante legale, il ricorso introduttivo presentato da controparte risulta tardivo in quanto proposto oltre il termine di 60 gg di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 546/1992

Sulla legittimità nel merito della pretesa erariale

Lo scrivente Ufficio ritiene poi la sentenza che ci occupa censurabile anche nel merito. Innanzitutto, essa appare meritevole di censura sotto il profilo dell'onere della prova che, in generale, incombe sul contribuente, ex art. 2697 cod. civ., per gli elementi negativi del reddito di cui lo stesso pretenda di avvalersi in deduzione. E nel caso di specie, del tutto legittimamente l'Ufficio contesta l'indeducibilità di costi per € 289.544,08 in quanto non inerenti e per € 465.454,01 in quanto relativi ad operazioni inesistenti.

E nella fattispecie in esame è astrattamente ipotizzabile la fattispecie di reato prevista dall'art. 2 del D. Lgs. 74 del 2000.

CONTRODEDUZIONI

L'ufficio insiste che il ricorso è inammissibile in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D. Lgs. N. 546/1992 ; in proposito si rappresenta che l'avviso di accertamento impugnato è stato spedito dall'Ufficio postale della Spezia Centro in data 12.12.2007 per la notifica al rappresentante legale, che trovandosi in Norvegia per motivi di lavoro, lo ha ritirato dopo il suo rientro nel comune di residenza il 10.03.2008.

Nel merito

La società è stata oggetto di una verifica generale effettuata dalla G. di F. — Nucleo Regionale della Polizia Tributaria della Spezia ; a conclusione delle operazioni, con riferimento all'anno 2003 i verbalizzanti hanno evidenziato, ai fini dell'Irpeg e dell'Irap, l'indeducibilità di componenti negativi di reddito pari a complessivi € 289.544,08, di cui €

C.T.R. di GENOVA SEZ. N. 11 UDIENZA DEL 30/03/2012
RG APPELLI 1339/10

212.212,67 riconducibili a fatture per < operazioni inesistenti e, ai fini dell'Iva, hanno proposto un recupero complessivo d'imposta pari ad € 181.488,81, di cui € 45.955,68 relativa a rilievi vari ed € 135.533,13 afferente le fatture per < operazioni inesistenti >, il cui imponibile complessivo ammonta ad € 677.666,68.

La G. di F. ha suddiviso le fatture connotate afferenti < operazioni inesistenti > in due gruppi : uno riguardante le fatture emesse a fronte di operazioni realmente effettuate sulle quali, nonostante il titolo di non imponibilità, sarebbe stata vergata l'Iva artatamente al fine di ottenere falsi crediti ; l'altro relativo alle fatture emesse a fronte di operazioni non realmente effettuate.

L'onere della prova della sussistenza della obbligazione tributaria grava sull'Amministrazione e nel caso di specie la pretesa fiscale si fonda su mere congetture e risulta evidente l'inadeguatezza dell'accertamento a livello probatorio non sussistendo alcuna prova

La Corte di Cassazione nella sentenza del 23/09/2005 n. 18710 ha affermato che < se il costo che un'azienda vuole portare in diminuzione dal reddito è documentato da fattura datata, numerata e provvista degli elementi prescritti dall'art. 21 del DPR 633/1972, l'ufficio può valutare la sussistenza degli elementi previsti dalla normativa fiscale ai fini della deducibilità del costo (e della detraibilità dell'imposta) , quali la competenza, l'inerenza e la congruità, ma per mettere in discussione l'effettività dell'operazione commerciale alla quale la fattura si riferisce deve poter fornire la prova che la prestazione di servizi (e/o la cessione di beni) non sia mai stata posta in essere. Invece ,nel caso in cui la spesa non risulti regolarmente documentata da fattura, non può che essere il contribuente stesso a dimostrare che, a fronte dei maggiori ricavi accertati dall'ufficio sono stati sostenuti costi imputabili al medesimo periodo d'imposta e inerenti l'attività esercitata > .

MOTIVAZIONI

Anche questa Commissione ritiene che deve essere disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività nella presentazione, sollevata dall' Ufficio. Dalla annotazione apposta sul plico risulta che il destinatario, che dall'anno 2006 e fino alla primavera del 2008 aveva soggiornato in Norvegia per motivi di lavoro, è entrato in possesso del plico stesso dopo il suo rientro in Ricco del Golfo e cioè in data 10/03/2008. Si deve pertanto ritenere che in quel momento si sia perfezionata la notifica e di conseguenza il ricorso, presentato il 06/05/2008, risulta tempestivamente proposto.

L'Ufficio rettifica il PVC redatto dalla Guardia di Finanza : appare infatti evidente come i componenti negativi di reddito considerati deducibili, differiscono nella ricostruzione della Agenzia delle Entrate di ben € 677.666,68.

S. germano	302.979,00		
sant'Illario	113.754,00		
Crono coop.	<u>48.721,00</u>	465.454	costi erroneamente ritenuti in deducibili per operazioni inesistenti che però l'ufficio non ha dimostrato
	162.217,00		
	<u>50.000,00</u>		

212.217 già inseriti nel rilievo di € 289,544

**C.T.R. di GENOVA SEZ. N. 11 UDIENZA DEL 30/03/2012
RG APPELLI 1339/10**

677.668 costi da recuperare

Le operazioni inesistenti debbono essere provate dall'ufficio e ciò non è avvenuto per cui giusto il rilievo del primo Giudice anche in rispetto della sentenza n. 17799 del 21.08.2007 in cui la Corte di Cassazione ha ribadito che in assenza di elementi certi in base ai quali ipotizzare la falsità delle fatture non può essere invocata l'inversione dell'onere della prova ; se l'ufficio adduce la falsità del documento e di conseguenza l'esistenza di un maggiore imponibile deve provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è mai stata posta in essere.

Dal rilievo di € 289.544,08 per i costi indeducibili accertabili , devono essere dedotti i costi di cui alle fatture n. 15 - Sant'Illario; n. 289 - Crono; n. 290 - Crono e n. 291 - Crono in quanto, non essendo stata fornita la prova che gli stessi si riferiscano ad operazioni inesistenti, gli stessi vengono ritenuti deducibili. Pertanto, per differenza, i costi non deducibili vengono quantificati in € 122.332,41.

Per quanto riguarda i rilievi sui ricavi anche questa Commissione ritiene legittimi i maggiori ricavi accertati per € 129.929, 33 relativi alla fattura n. 68 del 31/12/2003 perché non registrata .

Ai fini dell' IVA si ritiene dovuta la maggiore imposta relativa ai costi non deducibili ed ai maggiori ricavi, come sopra quantificati.

Ai fini dell' IRAP si ritiene, infine, accertabile un maggior valore della produzione pari ad € 252.261,74, corrispondente alla somma dei costi indeducibili e dei maggiori ricavi.

Da quanto sopra si evince che le motivazioni dell'appello sono generiche e non portano argomenti per smontare le puntuali riprese del primo Giudice che si condividono.

La complessità della causa porta a ritenere equa la compensazione delle spese.


P.Q.M.

Respinge l'appello dell'ufficio e conferma la decisione impugnata. Spese compensate,

Così deciso a Genova il 30 marzo 2012.

IL RELATORE

Dott. Luciano Locci



IL PRESIDENTE

Dott. Vittorio Spirito



8. Sentenza 36/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Spirito, Relatore: Locci

Intitolazione:

1. IVA – fondazione – acquisto e ristrutturazione di immobile – oggetto sociale – finalità locativa – attività commerciale – configurabilità.

2. IVA – detrazione – inerenza – attività di impresa – operazioni preparatorie – spettanza.

Massima:

1. L'acquisto e la ristrutturazione di un immobile, finalizzato alla sua locazione, anche se effettuato da una fondazione in attuazione dell'oggetto sociale, ai fini IVA costituiscono attività commerciale.

2. Ai fini IVA, l'esercizio della detrazione è in ogni caso subordinato all'inerenza delle operazioni passive all'attività di impresa; conseguentemente, tale diritto spetta anche nel caso in cui gli acquisti inerenti siano finalizzati alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività tipica possa concretamente iniziare, quindi anche nel caso di temporanea assenza di operazioni attive.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SPIRITO	VITTORIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LOCCI	LUCIANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ALASSIO	GIAN PAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2379/10
depositato il 24/12/2010
- avverso la sentenza n° 165/01/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:
FONDAZIONE REGIONALE INVESTIMENTI SOCIALI
VIA ROMA 11 5 16121 GENOVA GE

difeso da:
LODI LORENZO MARONGIU GIANNI
VIA ROMA 11/5 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4C031100192 I.V.A. 2004

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 2379/10

UDIENZA DEL

30/03/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

36

PRONUNCIATA IL:

30 MAR. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

31 MAG. 2012



la Fondazione ricorrente ha acquistato e ristrutturato un capannone industriale, dotandolo dei relativi impianti, al fine di accogliervi il Consorzio di cooperative sociali Roberto Tassano Scarl. I lavori sono terminati a fine 2005. Nel gennaio del 2006 sono emersi significativi difetti costruttivi che hanno ritardato l'insediamento del consorzio stesso. In ordine a tali difetti si è aperto un contenzioso civile con la ditta costruttrice. Nel 2007 il Consorzio ha iniziato a svolgere nell'immobile attività imprenditoriale (tramite le cooperative consorziate), sulla base di un contratto di comodato. Successivamente, instaurata nanti il Giudice civile la lite ordinaria contro la società che aveva proceduto alla ristrutturazione, le parti hanno sottoscritto un contratto di locazione con applicazione dell'iva sul medesimo.

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 1, ha negato la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto versata dalla ricorrente in relazione all'acquisto e ristrutturazione dell'immobile descritto in ricorso ed irrogato sanzioni.

La C.T.P. ha respinto il ricorso.

APPELLO

Sul presupposto soggettivo: la Fondazione regionale investimenti sociali è soggetto passivo iva, a nulla rilevando la forma di fondazione e l'assenza di scopo lucrativo.

Secondo l'Ufficio l'esponente non sarebbe soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto in quanto fondazione senza scopo di lucro. Così com'è irrilevante l'assenza di fini di lucro, che costituisce il mero movente soggettivo dell'attività. Ciò del resto stabilisce la Direttiva n. 2006/112, che considera «soggetto passivo» dell'imposta sul valore aggiunto «chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo un'attività economica, indipendentemente dallo scopo ...

Per inquadrare correttamente un ente sul piano soggettivo iva occorre invece guardare all'oggetto della sua attività, ovvero quale attività - sotto il profilo qualitativo - sia "essenziale per realizzare direttamente gli scopi" previsti dallo statuto e se questa abbia natura commerciale o no.

E non v'è dubbio che quello dell'esponente sia un oggetto commerciale. Nel senso che l'acquisto e la ristrutturazione d'immobili, finalizzati alla relativa locazione (od alla vendita), sono attività commerciali a fini iva; e costituiscono l'oggetto sociale ai sensi dello statuto della Fondazione, effettivamente attuato nel caso di specie.

Con specifico riferimento all'attività di acquisto e ristrutturazione (attraverso l'acquisizione di un finanziamento ad hoc) del fabbricato industriale, finalizzata alla successiva locazione, merita poi ribadire che è affermazione costante in giurisprudenza e nella prassi amministrativa, quella per cui anche la realizzazione di un singolo affare, in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui si articola, implicanti la necessità del compimento di una serie coordinata di atti economici, consente di qualificare un soggetto come "imprenditore" (anche) agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

Con risoluzione n. 286/E datata 11 ottobre 2007 è stato chiarito che l'attività è organizzata in forma d'impresa quando implica la predisposizione di un'apposita organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento di un risultato economico ovvero l'impiego e il coordinamento del capitale per fini produttivi nell'ambito di un'operazione di rilevante entità economica".

2. Presupposti per la detrazione dell'IVA sugli acquisti.

Si richiamano i principi emergenti dalla Giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte di cassazione.

La realizzazione della struttura di cui si tratta risulta infatti coerente con l'oggetto sociale della Fondazione (oltre ad essere destinata a sede della stessa), dunque ab initio destinata ad essere locata (con opzione per l'imposizione iva), dunque utilizzata in un'attività imponibile. La mancata locazione, solo temporanea, è dipesa da circostanze del tutto estranee alla volontà dell'esponente, sì che non può assumersi in dubbio l'inerenza delle spese sostenute. Trattasi cioè di bene da sempre destinato ad attività imponibili (locazione, oltreché alla sede della società esponente), con la conseguenza che ci si trova di fronte ad un acquisto di "beni e servizi ... impiegati per" (ossia in vista del) "l'effettuazione, a valle, di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto" (per usare le medesime espressioni dell'Ufficio nell'avviso di accertamento).

3. Conclusioni. In definitiva deve ritenersi quanto segue:

- la Fondazione è un ente avente oggetto commerciale (qualificazione sulla quale notoriamente non incide lo scopo, che in questo caso è uno scopo "sociale"); tale conclusione risulta rafforzata dalle conclusioni ripetutamente tratte dall'Agenzia delle entrate nelle proprie pronunzie, dalle quali univocamente si deduce che qualunque soggetto intraprenda un'operazione del genere di quella compiuta nella specie dalla Fondazione (cioè un rilevante investimento immobiliare, finalizzato alla locazione e/o cessione dell'immobile stesso, strumentale per natura) è un "soggetto iva", che come tale deve aprire una posizione ad hoc e dare rilievo, agli effetti dell'imposta, alle operazioni realizzate (sì che, di converso, può operare la detrazione dell'imposta sugli acquisti). Insomma - per essere ancora più espliciti - ove uno degli enti pubblici che ha dato vita alla esponente fondazione avesse realizzato l'operazione in oggetto, avrebbe dovuto aprire una posizione iva, e dare rilievo alle attività poste in essere;
 - negli anni oggetto di contestazione e nei successivi la Fondazione ha posto in essere le attività preparatorie allo svolgimento della propria attività, acquistando e ristrutturando l'immobile;
 - tuttavia per cause non riconducibili alla volontà della Fondazione non è stato possibile procedere alla locazione dello stesso nei tempi previsti;
 - la locazione imponibile iva è stata stipulata non appena instaurato il giudizio ordinario nanti il Giudice civile, tenendo conto delle gravi difformità manifestatesi;
 - è ormai costante nella giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte di cassazione l'affermazione per cui ai fini della detraibilità dell'imposta sugli acquisti occorre che le operazioni passive siano inerenti all'esercizio dell'impresa, "senza tuttavia che sia richiesto il concreto esercizio dell'impresa, con la conseguenza che la detrazione dell'imposta spetta, ricorrendo la detta condizione, anche nel caso di assenza di compimento di operazioni attive; se l'inerenza di un'operazione ai fini IVA comporta che essa sia funzionale all'attività imprenditoriale formalizzata nell'oggetto sociale, è tuttavia tale anche quella finalizzata alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività tipica possa concretamente iniziare, quindi anche le attività meramente preparatorie, che per definizione vengono poste in essere in una fase in cui non vi è ancora produzione di ricavi" (cfr. da ultimo Cass. 21 marzo 2008; n. 7809);
 - la successiva locazione costituisce semplicemente il naturale sviluppo della fase preparatoria delle operazioni d'impresa che si è appena descritta.
- In definitiva, siamo di fronte ad acquisti che sin dall'inizio erano finalizzati «a fini di ... operazioni soggette a imposta», e pertanto la detrazione dell'IVA non può essere negata.

CONTRODEDUZIONI

l'ufficio ha chiaramente sostenuto che la natura commerciale o meno della fondazione va comunque determinata con riferimento all'attività effettivamente esercitata e non sulla base degli scopi e delle indicazioni contenute nell'atto costitutivo; deve cioè essere valutato, con criteri esclusivamente oggettivi, il peso che assumono le attività commerciali rispetto alle altre, a nulla rilevando che le attività commerciali siano qualificate nell'atto costitutivo o nello statuto come attività secondarie o marginali.

Infatti, la fattispecie di operazione immobiliare, rivolta al conseguimento delle finalità proprie della Fondazione, non può rientrare nel campo di applicazione dell'iva come chiarito tra l'altro con le risoluzioni n. 183 del 11/06/2002 . n. 42 del 16/03/2004 e n. 100 del 25/07/2005. detta disposizione riconosce il diritto alla detrazione dell'iva relativa a beni e servizi acquistati limitatamente alle ipotesi in cui i beni e servizi medesimi siano impiegati per l'effettuazione, a valle, di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Anche per quanto riguarda l'iva, la natura commerciale o non commerciale della fondazione è rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta: se l'ente ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, tutta l'attività esercitata si considera rilevante agli effetti del tributo, viceversa, se l'oggetto principale dell'attività non è di

natura commerciale, gli obblighi in materia di Iva si applicano solo limitatamente alle attività commerciali poste in essere dalla fondazione.

Orbene, nel caso di specie, il semplice acquisto di un immobile, rivolto oltretutto al conseguimento delle finalità proprie della Fondazione, non può rientrare nel campo di applicazione dell'Iva così come stabilito dall'art. 19, comma 2 del DPR 633/72.

MOTIVAZIONI

Le convinzioni dell'Ufficio, confermate dal Primo Giudice, si basano, in sintesi, sui seguenti elementi:

1. con le risoluzioni n. 183 del 11/06/2002, n. 42 del 16/03/2004 e n. 100 del 25/07/2005 il diritto alla detrazione dell'Iva relativa a beni e servizi acquistati limitatamente alle ipotesi in cui i beni e servizi medesimi siano impiegati per l'effettuazione, a valle, di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
2. la natura commerciale o meno della fondazione va comunque determinata con riferimento all'attività effettivamente esercitata e non sulla base degli scopi e delle indicazioni contenute nell'atto costitutivo;
3. se l'oggetto principale dell'attività non è di natura commerciale, gli obblighi in materia di Iva si applicano solo limitatamente alle attività commerciali poste in essere dalla fondazione.
4. il semplice acquisto di un immobile, rivolto oltretutto al conseguimento delle finalità proprie della Fondazione, non può rientrare nel campo di applicazione dell'Iva così come stabilito dall'art. 19, comma 2 del DPR 633/72.
5. per la configurabilità della qualifica d'imprenditore è pur sempre necessario che quell'unico affare abbia una natura speculativa e/o sia diretta al conseguimento di una di quelle attività commerciali ... e che abbia una durata apprezzabile e sia caratterizzata da una certa complessità, non potendosi definire tale solo perché afferente un bene di costo rilevante.

Si riporta la sentenza del 21 marzo 2008, n. 7809 della Cassazione: << ai fini della detraibilità dell'imposta sugli acquisti occorre che le operazioni passive siano inerenti all'esercizio dell'impresa, senza tuttavia che sia richiesto il concreto esercizio dell'impresa, con la conseguenza che la detrazione dell'imposta spetta, ricorrendo la detta condizione, anche nel caso di assenza di compimento di operazioni attive; se l'inerenza di un'operazione ai fini IVA comporta che essa sia funzionale all'attività imprenditoriale formalizzata nell'oggetto sociale, è tuttavia tale anche quella finalizzata alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività tipica possa concretamente iniziare, quindi anche le attività meramente preparatorie, che per definizione vengono poste in essere in una fase in cui non vi è ancora produzione di ricavi >>

Dall'esame di quanto sopra, la Cassazione ha chiarito tutte le osservazioni dell'ufficio, che risultano generiche ed inapplicabili al caso in esame.

L'evoluzione della dottrina, ma anche la giurisprudenza meno datata, hanno chiarito che le Fondazioni possono esercitare qualsiasi attività, anche imprenditoriali ed economicamente rilevanti, purché finalizzate al perseguimento di obiettivi di pubblica utilità; e le cooperative riunite nel Consorzio, utilizzatore dell'immobile a diverso titolo, perseguono certamente la finalità di aiutare soggetti più deboli mediante l'inserimento nel mondo del lavoro.

Non v'è dubbio che per la Fondazione l'acquisto e la ristrutturazione d'immobili, finalizzati alla relativa locazione (od alla vendita), siano attività commerciali a fini IVA e ne costituiscono l'oggetto sociale ai sensi dello statuto.

Infatti si può affermare che l'operazione programmata dalla Fondazione si è realizzata (anche se in ritardo ma per motivi non dipendenti dalla Fondazione e ciò è stato ampiamente documentato) dimostrando così che si trattava di bene da sempre destinato ad attività imponibile, con la conseguenza che ci si trova di fronte ad un acquisto di "beni e servizi ... impiegati per

**C.T.R. di GENOVA SEZ. N. 11 UDIENZA DEL 30/03/2012
RG APPELLI 2379/10**

l'effettuazione, a valle, di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto".

Il Contribuente, richiamando la risoluzione n. 286/E datata 11 ottobre 2007, ha perfettamente inquadrato la problematica della qualifica di imprenditore, messa in discussione dall'ufficio.

La complessità delle norme esaminate portano a ritenere equa la compensazione delle spese
P.Q.M.

In riforma della sentenza di 1° grado, accoglie l'appello del Contribuente. Spese compensate,
Così deciso a Genova il 30 marzo 2012.

IL RELATORE

Dott. Luciano Locci



IL PRESIDENTE

Dott. Vittorio Spirito



9. Sentenza 25/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Cingano

Intitolazione:

IVA – valori di magazzino – rimanenze non coincidenti con le giacenze iniziali – d.p.r. n. 441/97 – presunzione di cessione dei beni in nero – condizione – riscontro della mancanza fisica della merce – necessità.

Massima:

Dal combinato disposto degli artt. 1 e 4 del D.p.r. n. 441/97 si presumono ceduti od acquistati in nero quei beni che, in occasione di accessi, ispezioni e verifiche, non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la propria attività: tali disposizioni presuppongono però che sia riscontrata la mancanza fisica dei beni, non essendo sufficiente, al fine della loro applicazione, un mero calcolo basato sulla differenza dei valori non supportata dall'effettiva fisica constatazione di una sottrazione di merci.

10. Sentenza 69/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza, Relatore: Castelli

Intitolazione:

IVA – immobile posseduto da un Comune – vendita al di fuori dell’esercizio di attività commerciale – imponibilità IVA – esclusione – assoggettabilità ad imposta di registro – sussistenza.

Massima:

Deve essere assoggettata ad imposta di registro e non ad IVA la cessione di un immobile da parte di un Comune che avvenga al di fuori dell’esercizio dell’attività commerciale.

11. Sentenza 24/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Brusco, Relatore: Giusti

Intitolazione:

IVA – leasing nautico – numero di “ore moto” e consumo carburante – indici della permanenza dell’imbarcazione in acque territoriali – sussistenza.

Massima:

In ipotesi di leasing nautico, l’applicazione forfettaria dell’IVA è subordinata alla difficoltà di quantificare la permanenza del natante nelle acque territoriali: dal limitato numero di “ore moto” dell’imbarcazione e dal modesto consumo di carburante è possibile verificare la permanenza dell’imbarcazione agli ormeggi e quindi la legittimità dell’applicazione del regime IVA particolare.

12. Sentenza 31/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza, Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

IVA – esecuzione di opere di ristrutturazione – aliquota agevolata – applicabilità.

Massima:

Sono soggette ad IVA al 10% le attività di ristrutturazione edilizia volte al recupero igienico/statico e conservativo dell'immobile.

13. Sentenza 1/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Mignone, Relatore: Penna

Intitolazione:

1. IVA – prestazioni di servizi – intermediazione – territorialità dell'imposta – domicilio del prestatore o luogo di esecuzione della prestazione – fattispecie.

2. IVA versata in relazione ad operazione esclusa – rettifica della detrazione – sanzioni – assenza di danno per l'erario – irrogazione – esclusione.

Massima:

1. L'art. 7 del d.p.r. n. 633/1972, nella sua formulazione ante riforma del 2010, stabilisce che la territorialità di un'operazione dipende dal domicilio del prestatore o, con riguardo ai servizi relativi a beni mobili materiali, dal luogo in cui le prestazioni sono state effettuate. Conseguentemente, non sono considerate soggette ad IVA le prestazioni di servizi svolte da una società intermediaia (nella specie, nel commercio di gas naturale, carbone ed altre materie prime) a favore di un committente extracomunitario relativamente a beni esistenti nel territorio extracomunitario e destinati alla vendita all'estero.

2. Nel caso in cui l'Ufficio recuperi l'IVA indebitamente detratta in presenza di operazioni assoggettate all'imposta pur se fuori campo IVA, non sono dovute le sanzioni in quanto non è ravvisabile alcun danno all'Erario se risulta che tale IVA è stata comunque integralmente e correttamente versata dal fornitore dei servizi utilizzati dal contribuente accertato.

14. Sentenza 4/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Mignone, Relatore: Penna

Intitolazione:

IVA – rimborso dell'imposta indebitamente versata – termine di decadenza per richiedere il rimborso – definitività dell'accertamento notificato al committente che accerta la non debenza dell'imposta – sopravvenienza del diritto al rimborso – dies a quo per la presentazione dell'istanza – data in cui è stato notificato l'accertamento – sussistenza.

Massima:

In tema di IVA, non deve essere reso impossibile al soggetto passivo l'esercizio del diritto al rimborso dell'imposta non dovuta che costui ha dovuto (o deve) rimborsare al committente dei propri servizi. Conseguentemente, nel caso in cui, a seguito della notifica di un accertamento alla committente, è stato accertato che le prestazioni di servizi svolte dal soggetto passivo a favore della committente stessa non dovevano essere soggette ad IVA, considerando che il mancato riconoscimento del diritto al rimborso dell'IVA versata dal soggetto passivo conduce ad un indebito arricchimento dell'Erario, la definitività dell'accertamento emesso nei confronti della committente costituisce il momento in cui sopravviene il diritto al rimborso per il soggetto passivo, decorrendo pertanto dalla data di notifica dell'accertamento il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21, d.lgs. n. 546/92 (fattispecie nella quale non erano considerate soggette ad IVA le prestazioni di servizi svolte da una società intermediaria a favore di un committente extracomunitario relativamente a beni esistenti nel territorio extracomunitario e destinati alla vendita all'estero).

15. Sentenza 23/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Mignone, Relatore: Penna

Intitolazione:

IVA – permuta – assoggettabilità ad imposta delle operazioni che lo costituiscono – sussistenza.

Massima:

Ai sensi dell'art. 11 del d.p.r. n. 633/1972, le operazioni che costituiscono oggetto di un contratto di "permuta" devono essere separatamente fatturate ed assoggettate ad IVA senza che tale contratto possa considerarsi "fiscamente neutrale".

16. Sentenza 32/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Mignone, Relatore: Mazza

Intitolazione:

IVA – separazione di un'unica unità immobiliare – ristrutturazione e non manutenzione straordinaria – cessione – reverse charge – inapplicabilità.

Massima:

I lavori grazie ai quali da un unico immobile si ricavano due distinte unità immobiliari, catastalmente distinte e vendute separatamente, sono da qualificarsi come “ristrutturazione” e non come “manutenzione straordinaria”, con la conseguenza che alla successiva vendita non è applicabile l’istituto del reverse charge.

17. Sentenza 64/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Mignone, Relatore: Simonazzi

Intitolazione:

IVA – procedura concorsuale – credito di imposta vantato dalla società fallita – cessazione dell’attività – rimborso – fatture e dichiarazioni IVA successive alla cessazione dell’attività – compenso del curatore e del notaio – incidenza sulla spettanza del rimborso – esclusione.

Massima:

Non osta al rimborso di un credito di imposta a titolo di IVA vantato da una procedura concorsuale la circostanza che, successivamente alla dichiarazione di cessazione dell’attività della Società fallita, il curatore fallimentare abbia redatto le dichiarazioni IVA per due annualità successive se queste si riferiscono ad operazioni comunque estranee all’attività di impresa (nella specie, nei due anni successivi alla cessazione dell’attività, erano state registrate due fatture, una per il compenso del curatore, l’altra per il compenso del notaio che aveva curato la cessione del credito di imposta alla società ricorrente).

18. Sentenza 8/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Fenizia, Relatore: Piu

Intitolazione:

1. IVA – errore nella compilazione della dichiarazione – esibizione comunicazione IVA ex art. 9 d.p.r. n. 435/2001 – irrilevanza – diversità di funzione.

2. IVA – dichiarazione integrativa – tardiva presentazione – presentazione successiva alla contestazione degli errori - irrilevanza della dichiarazione

Massima:

1. La comunicazione annuale IVA di cui all'art. 8-bis del d.p.r. n. 435/2001 assolve a funzioni diverse rispetto alla dichiarazione IVA, in quanto è stata introdotta con l'intento di semplificare e razionalizzare gli adempimenti del contribuente e richiede l'inserimento di dati sintetici che consentano all'Amministrazione finanziaria di calcolare l'ammontare delle risorse proprie da versare al bilancio comunitario. Conseguentemente, qualora un contribuente abbia compiuto un errore nella compilazione della dichiarazione IVA (dalla quale sia risultato un debito anziché che un credito a proprio favore), per dimostrare la manifesta evidenza di tale errore non può limitarsi ad esibire la comunicazione IVA dalla quale risulterebbe il proprio credito, in quanto in tale comunicazione, per il suo contenuto sintetico, non appaiono indicate le diverse aliquote che sarebbero all'origine dell'errata dichiarazione, le quali potevano essere controllate dalla Commissione solamente producendo in giudizio le fatture ricevute nell'anno di imposta.

2. Non può considerarsi valida la dichiarazione integrativa presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, tanto più se è successiva alla comunicazione delle irregolarità notificata dall'Amministrazione finanziaria.

19. Sentenza 17/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto

Intitolazione:

1. IVA – prestazioni relative al “giro turistico del Porto” – prestazioni “esenti” IVA – configurabilità.

2. IVA – cessione imbarcazioni impiegate per “gite turistiche” – beni impiegati per finalità commerciale – concetto di unità da diporto impiegata a fini commerciale ai sensi del “Codice della Nautica – esclusione – non imponibilità IVA – sussiste.

Massima:

1. Le prestazioni relative al c.d. “giro turistico del Porto” sono da considerare “esenti IVA” ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 14, d.p.r. n. 633/1972 e non, invece, prestazioni “non imponibili” ai sensi dell’art. 9, c. 1, n. 6, d.p.r. n. 633/1972 le quali ultime sono riferite alla movimentazione di persone attinente al funzionamento ed alla manutenzione di impianti, come specificato dall’art. 3, c. 3, d.l. n. 90/90).

2. Considerato che le imbarcazioni destinate al trasporto di passeggeri (nell’ambito dello svolgimento di “gite turistiche”) non possono essere considerate “unità da diporto” utilizzate ai fini commerciali ai sensi del Codice della Nautica, le cessioni di tali imbarcazioni rientrano nella previsione di cui all’art. 8-bis, c. 1, lett. a) e come tali sono “non imponibili” Iva.

20. Sentenza 22/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto

Intitolazione:

IVA – importazione di pannelli solari – equiparazione ad impianti fotovoltaici – beni utilizzati nella costruzione di impianti fotovoltaici – applicazione aliquota agevolata 10% - esclusione.

Massima:

Ai fini IVA, non sono assoggettabili all'aliquota agevolata del 10% le importazioni di "pannelli solari" non potendo questi essere equiparati agli "impianti fotovoltaici", agevolati ai sensi del n. 127-quinquies della Tabella A parte III d.p.r. n. 633/1972, o comunque non costituendo "beni finiti" direttamente utilizzati per la costruzione di impianti fotovoltaici, agevolati ai sensi del successivo n. 127-sexies.

21. Sentenza 42/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto

Intitolazione:

IVA – leasing nautico – “maxicanone iniziale” – abuso del diritto – simulazione vendita di imbarcazioni – onere della prova del carattere abusivo del comportamento in capo all’Amministrazione – incombenza – valide ragioni economiche – prassi del settore – imbarcazioni di lusso – sussistenza.

Massima:

Qualora l’Ufficio voglia disconoscere il presunto beneficio fiscale derivante da un’operazione di leasing nautico, deve spiegare in modo convincente le ragioni in base alle quali i contratti di leasing stipulati celino, in realtà, dei contratti di compravendita. A tal fine, la prassi operativa del settore nautico nel quale il contribuente ha operato può giustificare la previsione di clausole contrattuali che appaiano inusuali per i contratti di leasing (nella specie, l’Ufficio ha ritenuto abusiva l’operazione di leasing del contribuente soprattutto avendo riscontrato la pattuizione di un “maxicanone iniziale” superiore al 40% del valore del bene, ritenuto non in linea con gli specifici rischi del leasing e con le medie di mercato. Il contribuente è però riuscito a dimostrare che l’inserimento di particolari clausole contrattuali, quali la durata, il valore del riscatto ed il maxicanone ingente, trovava ragione nei rischi commerciali legati alla tipologia di imbarcazioni locate che, essendo di lusso e sovente “personalizzate” secondo le esigenze dei clienti che ne ordinavano la realizzazione – ne avrebbero reso particolarmente difficile la successiva collocazione sul mercato dell’usato).

22. Sentenza 54/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Mignone, Relatore: Scanu

Intitolazione:

IVA – eccedenza credito – mancata indicazione nella dichiarazione annuale – indicazione nella comunicazione IVA relativa allo stesso anno – diritto alla detrazione – sussistenza.

Massima:

L'eccedenza di un credito IVA maturato in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa, può essere computata in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto: il diritto del contribuente a detrarre l'importo relativo ad un mese non computato nella dichiarazione IVA sussiste altresì quando tale importo sia stato regolarmente indicato nella "comunicazione IVA" riguardante il medesimo anno.

23. Sentenza 57/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Fenizia, Relatore: Piu

Intitolazione:

IVA – credito – fallimento – divenuto certo, liquido ed esigibile dopo la dichiarazione di fallimento – compensabilità con debito del fallito verso l’Erario – esclusione.

Massima:

Non possono essere compensati per assenza di reciprocità, ai sensi dell’art. 56 della Legge fallimentare, il credito IVA divenuto certo, liquido ed esigibile dopo la dichiarazione di fallimento e rientrante nella massa fallimentare con un precedente debito del fallito nei confronti dell’Erario.

24. Sentenza 62/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Fenizia, Relatore: Mazza

Intitolazione:

IVA – emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – esportatore qualificabile come “cartiera” – autosalone - detrazione IVA – buona fede del contribuente – necessità.

Massima:

Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il committente cessionario conserva il diritto alla detrazione dell'imposta pagata qualora dalle circostanze del caso risulti che egli non sapeva, e non poteva sapere, di partecipare, con il proprio comportamento, ad una operazione di frode; in altri termini, qualora il contribuente abbia acquistato beni da società prive di qualsiasi organizzazione aziendale, costituite al solo scopo di frodare il fisco, acquistando beni all'estero e rivendendoli senza riversare l'IVA all'Erario, al contribuente può essere riconosciuta la buona fede qualora questo invochi l'affidamento nel funzionamento del sistema, ma solo a condizione che il contribuente provi che la controparte venditrice appariva, ex art. 1189 c.c., legittimata a ricevere il pagamento dell'IVA in base a circostanze univoche e sempre che dimostri di essere esente da ogni profilo di colpa (nella specie, l'Ufficio ha contestato al contribuente – di professione, concessionario di auto - che non poteva non sapere che il proprio fornitore era una “cartiera”, tenuto conto che quest'ultimo non aveva alcuna struttura aziendale, non aveva un proprio autosalone e aveva la sede presso l'abitazione del titolare; inoltre, dato che il contribuente era già stato oggetto di passate verifiche fiscali era stato messo in grado di dubitare della effettiva operatività della propria controparte).

25. Sentenza 8/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Delucchi, Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

IVA – credito – fallimento – divenuto certo dopo la dichiarazione di fallimento – compensabilità con debito del fallito verso l’Erario – assenza di reciprocità - esclusione.

Massima:

Non è compensabile, per assenza di reciprocità ai sensi dell’art. 56 della legge fallimentare, il credito IVA della procedura, divenuto certo ed esigibile soltanto in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento e, come tale, appartenente alla massa fallimentare, con il debito del fallito insinuabile al passivo del fallimento.

26. Sentenza 22/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Torti

Intitolazione:

IVA – liquidazione dell'imposta in base alle dichiarazioni – iscrizione a ruolo oltre le ipotesi di mero controllo formale delle dichiarazioni – esclusione – avviso di accertamento – necessità.

Massima:

L'art. 54-bis d.p.r. n. 633/1972 è stato introdotto allo scopo di rendere possibile la più sollecita correzione, da parte dell'Ufficio, degli errori individuabili nella dichiarazione sulla base di un mero controllo formale; tale disposizione ha quindi carattere eccezionale e non tollera applicazioni estensive ad ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dalla norma e vertenti su errori materiali e di calcolo. Conseguentemente, l'Ufficio non può far ricorso a tale strumento quando sia necessario procedere ad attività di interpretazione ed applicazione di norme o principi giuridici, alla qualificazione di fatti o di rapporti, alla risoluzione di questioni di imponibilità o di deducibilità o relative all'applicazione di disposizioni di esenzioni o di agevolazioni: in tali ipotesi l'Ufficio deve infatti emettere un accertamento (fattispecie relativa alla possibilità di procedere alla compensazione infrasocietaria in conseguenza dell'applicazione del regime dell'IVA di gruppo).

27. Sentenza 31/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Delucchi, Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

IVA – versamento in eccedenza rispetto all’ammontare dovuto – diritto al rimborso – ripetizione dell’indebitato – principio generale dell’ordinamento - sussistenza.

Massima:

Il diritto dell’operatore economico al rimborso dell’eccedenza IVA versata rispetto a quella da lui dovuta sulle operazioni imponibili poste in essere nel medesimo esercizio, prima ancora di essere espressamente riconosciuto e disciplinato dall’art. 30 d.p.r. n. 633/1972, è espressione di un principio generale dell’ordinamento in materia di ripetizione dell’indebitato.

28. Sentenza 35/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Delucchi, Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

IVA – rimborso di un credito a favore del contribuente – provvedimento di fermo amministrativo del rimborso disposto dall'Amministrazione in presenza di debiti del contribuente – presupposti.

Massima:

E' legittimo il provvedimento di fermo amministrativo del rimborso di un credito IVA a favore di un contribuente qualora, ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 472/97, sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo, operando la sospensione nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria che decide sullo stesso: unica condizione per rendere legittimo il fermo è l'esistenza di un formale provvedimento motivato portato a conoscenza dell'interessato.

29. Sentenza 37/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza, Relatore: Piu

Intitolazione:

IVA – fattura non pagata dalla società cessionaria messa in liquidazione – storno e nota di variazione dell'imponibile o dell'imposta – art. 26 d.p.r. n. 633/1972 – applicabilità – ipotesi previste dalla disposizione – tassatività – esclusione.

Massima:

In base alla disposizione dell'art. 26, comma 2, d.p.r. n. 633/1972, le ragioni per cui un'operazione fatturata viene meno in tutto o in parte, ovvero sia ridotta nel suo ammontare imponibile, possono essere varie, e consistere, in particolare, non solo nella nullità, nell'annullamento, nella revoca, nella risoluzione, nella rescissione, ma anche in ragioni "simili", quali il mancato pagamento o la concessione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. Tale disposizione (la cui casistica prevista non è da ritenersi tassativa) va quindi interpretata nel senso che ciò che rileva, per volontà legislativa, non è tanto la modalità secondo cui si manifesta la causa della variazione dell'imponibile i.v.a., quanto, piuttosto, che, tanto della variazione, quanto della sua causa, si effettui registrazione ai sensi degli art. 23, 24, 25 del citato d.p.r. (conforme a Cass., n. 9195/2001. Nella specie, il cedente risultava aver esperito tutte le procedure necessarie per il recupero delle somme relative alla fattura emessa nei confronti del cessionario prima di provvedere ad emettere nota di credito a storno della fattura rimasta impagata ed a formulare istanza di rimborso; in particolare, la richiesta di dichiarazione di fallimento non era stata accolta dal Tribunale esclusivamente per motivi di carattere soggettivo legati alla società debitrice, mentre il tentativo di esecuzione forzata non era andato a buon fine).

30. Sentenza 36/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza, Relatore: Orsi

Intitolazione:

IVA – contratti di coassicurazione – stipula di una “clausola di delega” tra la delegataria e le imprese coassicuratrici – “commissioni di delega” – natura accessoria – esclusione – impresa delegataria qualificabile quale mandataria senza rappresentanza - operazioni esenti - esclusione.

Massima:

Nell’ambito dei contratti di coassicurazione, attraverso i quali le imprese si ripartiscono il rischio ed i costi connessi alla gestione dei contratti, le parti possono pattuire la corresponsione di una commissione per l’esercizio della delega. Ai fini IVA, le “commissioni di delega” devono intendersi corrisposte a titolo di remunerazione dell’attività svolta dalla delegataria a favore delle coassicuratrici in esecuzione del mandato conferito con la clausola di delega e non possono essere considerate comprese nel rapporto principale “assicuratore/assicurato”, né tantomeno accessorie ad esso. Infatti, deve intendersi quale “prestazione accessoria” (nella specie, ad una prestazione di assicurazione esente IVA) quella che è legata all’operazione “principale” da un nesso di dipendenza funzionale, così da completarla rendendola possibile e costituendone la necessaria integrazione. Pertanto, le “commissioni di delega”, in quanto corrisposte a fronte di prestazioni diverse ed autonome da quella assicurativa ed a fronte di prestazioni di servizi comunque rese o ricevute da mandatari senza rappresentanza, sono da assoggettare ad IVA (N.d.r.: in relazione a fattispecie analoghe, in senso contrario si sono espresse la C.T.P. Milano, sez. XL, sent. 26 settembre 2011, n. 231 e la C.T.P. Roma, sez. 8, del 3 ottobre 2011, n. 379).



REGISTRO

1. Sentenza 71/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Soave, relatore: Zanoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CATASTALE – DOCFA – rettifica – elementi che giustificano attribuzione nella categoria catastale più alta – Ufficio – allegazione – onere – incombenza – elementi che giustificano attribuzione nella categoria catastale inferiore – contestazione – Ufficio – onere – incombenza.

Massima:

In tema di accertamenti catastali, in sede di giudizio l'Ufficio deve opporre gli elementi che giustificano l'attribuzione ad un immobile della categoria catastale più alta dovendo altresì contestare le caratteristiche dell'immobile che il contribuente ritiene invece determinanti ai fini dell'attribuzione della categoria e classe catastale inferiori (nella specie, la Commissione ha ritenuto che l'immobile dovesse essere declassato in considerazione delle sue limitate dimensioni, dell'assenza di balconate e di vista panoramica e della sua collocazione in una zona poco tranquilla, circostanze non contestate dall'Ufficio).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1208/11 depositato il 14/06/2011
- avverso la sentenza n° 292/03/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AGENZIA TERRITORIO UFFICIO GENOVA

proposto dai ricorrenti:

REPETTO GIOVANNI PIETRO
VIA DELLA LIBERTÀ 45 16129 GENOVA GE

difeso da:

PICIOCCHI PIETRO
VIA DELLA LIBERTÀ 4/5 16129 GENOVA GE

LIBONATI ALDA
GENOVA VIA ACCINELLI 11 4 16136 GENOVA GE

difeso da:

PICIOCCHI PIETRO
VIA DELLA LIBERTÀ 4/5 16129 GENOVA GE

Atti impugnati:

ACCERTAMENTO CATASTALE n° GE0281468/2009 IMP.CATASTALE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1208/11

UDIENZA DEL

28/05/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

71

PRONUNCIATA IL:

28/5/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 GIU. 2012

Il Segretario

Orban

La vertenza (R.G.A. 1208/11, discussa all'udienza del 28.05.2012) riguarda il ricorso proposto dai Sigg.ri **REPETTO Giovanni Pietro e LIBONATI Alda**, comproprietari dell'immobile sito in Genova, Via Accinelli 11/4, F. 12, mapp. 445, Sub 45, contro l'avviso di accertamento dell'Agenzia del Territorio di Genova.

In occasione di un intervento per opere interne, i comproprietari proponevano infatti di riclassificare l'immobile in Cat. A/2, Cl. 5[^], R.C. € 1.771,45, variando il precedente classamento, Cat. A/1, Cl. 2[^], R.C. € 2.188,49, assumendo che mancassero le caratteristiche previste dal D.M. 2.08.1969, in parte assenti fin dall'origine ed in parte venute meno nel corso degli anni, essendo cessati ad esempio il servizio di portineria e l'impianto di riscaldamento centralizzato.

L'Ufficio del Territorio si opponeva, rilevando che tutte le unità immobiliari dell'edificio sono classificate in Cat. A/1 e che non vi è motivo di modificare la R.C. per l'immobile in questione.

I primi Giudici hanno ritenuto valida tale impostazione, respingendo il ricorso, con compensazione delle spese.

Hanno proposto appello i contribuenti per i seguenti motivi:

- 1) l'Ufficio ha prodotto tardivamente alcuni documenti, che la pronuncia illegittimamente ha considerato;
- 2) la sentenza è affetta da vizio di motivazione, in quanto fa apodittico riferimento alle altre unità immobiliari dell'immobile, senza esaminare quella per cui è causa;
- 3) l'appartamento non possiede le caratteristiche previste dalla Circolare del Ministero delle Finanze 14.03.1992 n. 5 per la attribuzione della Cat. A/1, né quelle della nota 15.11.1964 Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Genova.



Infatti:

- la superficie, pari a 118 mq., è quindi inferiore a mq. 160;
- con millesimi 17,05 l'immobile in esame è il più piccolo fra tutti gli appartamenti dell'edificio;
- l'abitazione è esposta per $\frac{3}{4}$ a nord su Vico S. Gerolamo e per $\frac{1}{4}$ ad est su Salita Superiore S. Gerolamo, quindi non gode di vista panoramica ed è priva di balconate;
- la casa non è in zona di scarso traffico e quiete, stante la vicinanza della contigua scuola elementare "Mazzini";
- infine, gli altri palazzi della Via sono così caratterizzati:
 - civ. 1: 2 alloggi A/4, 9 alloggi A/3, 2 alloggi A/2;
 - civ. 3: tutti alloggi A/2;
 - civv. 2 e 4: 3 alloggi A/2 (trattasi del palazzo gemello prospiciente quello dei ricorrenti);
 - civv. 5 e 7 (palazzo confinante): numerosi appartamenti Cat. A/2; in particolare, questi ultimi a suo tempo erano classificati A/1, ma sono stati in seguito riclassificati in A/2, nel numero di 11 su 28.

Si è costituito l'Ufficio eccependo preliminarmente l'inammissibilità per tardività del secondo motivo, riferito al difetto di motivazione dell'atto impugnato.

Nel merito, l'Ufficio osserva che l'immobile non ha subito modifiche tali da giustificare una revisione del classamento e contesta l'efficacia vincolante delle note 15.11.1964 e Circolare 5/92, richiamate dai ricorrenti; chiede quindi la reiezione dell'impugnazione.

L'appello è fondato e va accolto.



In fatto, va rilevato che l'Ufficio non ha opposto alcuna contestazione alle caratteristiche individuate dai ricorrenti.

Si deve quindi ritenere confermato che la situazione descritta sia reale e che l'unità immobiliare in esame, di superficie inferiore a 120 mq., sia priva - in parte sin dall'origine e in parte per eventi sopravvenuti - di alcuni elementi ritenuti di rilievo dalla disciplina normativa, intervenuta successivamente alla costruzione dell'edificio, risalente al 1938.

Si tratta in particolare dell'assenza del servizio di portineria, della mancanza di balconate e di riscaldamento centralizzato; difetta la veduta panoramica e la zona non è particolarmente quieta.

Per converso, l'Ufficio neppure ha indicato quali altri elementi giustificerebbero la collocazione in Cat. A/1 sulla base della normativa di settore che, pur non essendo vincolante, individua comunque parametri di riferimento la cui inosservanza va quantomeno motivata.

Aggiungasi che l'Ufficio, anche in difetto di impulso da parte del contribuente, potrà anche in seguito provvedere ad un nuovo motivato classamento, atteso che il termine (12 mesi) previsto per l'attribuzione della rendita catastale definitiva non ha natura perentoria (così, Cass. 16824/2006) e che, a seguito di un nuovo accertamento, il contribuente sarebbe comunque legittimato ad una nuova impugnazione (cfr. sul punto anche Cass. 5841/2011).

Considerato infine che l'Ufficio nulla oppone in ordine alla Classe identificata dai contribuenti, allo stato risulta valida l'attribuzione operata nella proposta presentata dall'Agenzia del Territorio.



I margini di discrezionalità tecnica che caratterizzano la vicenda giustificano comunque la compensazione delle spese.

La Commissione


P. Q. M.

in riforma della sentenza ed in accoglimento dell'appello, **dispone** che all'immobile in oggetto venga attribuita la Categoria catastale A/2, Cl. 5[^], R.C. € 1.771,45; **compensa** le spese di lite.

Genova 28.05.2012.


Il Relatore

(Avv. Pier Luigi ZAVONI)



Il Presidente

(Dott. Giovanni SOAVE)



2. Sentenza 81/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Soave, relatore: Cattaneo

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – agevolazione “prima casa” – separazione dei coniugi – cessione della quota dalla moglie al marito – conseguenza dell’accordo di separazione – agevolazione – spettanza.

Massima:

Una lettura costituzionalmente orientata della funzione dell’art. 19, L. n. 74/1987 (in base al quale tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio e di cessazione dei suoi effetti civili sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa), consente di estendere la tutela giurisdizionale riconosciuta ai procedimenti di divorzio e di separazione anche a tutte le conseguenze patrimonialmente pregiudizievoli derivanti dai trasferimenti dei beni in esecuzione degli accordi raggiunti nei procedimenti di divorzio o di separazione. Conseguentemente, in base a tale disposizione, spetta comunque l’agevolazione “prima casa” alla coniuge che, per effetto della separazione consensuale dal marito, abbia a lui ceduto la propria quota prima del decorso del quinquennio dalla data di acquisto e senza aver riacquisitato entro l’anno un altro immobile da adibire ad abitazione principale.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1472/11 depositato il 11/07/2011
- avverso la sentenza n. 30/1/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di IMPERIA contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE IMPERIA

proposto dal ricorrente:

SPADA GIULIANA
CORSO MOMBELLO 50 18038 SAN REMO IM

difeso da:

ZANCHI LUCA
CORSO MOMBELLO 50 18038 SANREMO IM

Atti impugnati:

AVVISO LIQUIDAZ

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1472/11

UDIENZA DEL

02/07/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

81

PRONUNCIATA IL:

2/7/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 LUG. 2012

Il Segretario

[Signature]

OGGETTO DELLA DOMANDA-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto consiste nell'acquisto, da parte dei signori Bussetti Pietro e Spada Giuliana, allora coniugi, di un immobile in San Remo in data 12/6/2003, fruendo delle agevolazioni prima casa.

In data 17/1/2008 i coniugi addivenivano a separazione consensuale davanti al Tribunale di San Remo, con cessione della quota da parte della sig.ra Spada al sig. Bussetti.

L'agenzia delle Entrate, notificava avviso di liquidazione, revocando le agevolazioni, non essendo decorsi 5 anni dalla data di acquisto e senza il riacquisto entro l'anno di altro immobile da adibire a prima abitazione.

A seguito del ricorso della sig.ra Spada la Commissione Tributaria Provinciale di Imperia con la sentenza impugnata rigettò il ricorso, compensando le spese di giudizio

Appella la contribuente richiamando la normativa in materia di agevolazioni sulla prima casa, esaminando l'aspetto della cessione infraquinquennale, e affermando che vi sono numerosi casi in cui la giurisprudenza e la prassi, non fermandosi al dato letterale della norma, ma avvedendosi della necessità di perseguire la ratio della legge volta alla tutela di interessi costituzionalmente garantiti dell'agevolazione del cittadino all'acquisto della prima casa, hanno deciso che non vi possa essere decadenza dai benefici anche in presenza di cessione infraquinquennale.

L'appellante approfondisce altresì i motivi dell'inapplicabilità della decadenza nelle cessioni derivanti dagli accordi economici tra i coniugi in sede di separazione, affermando che la separazione tra coniugi dia luogo a un caso di forza maggiore, come correttamente dispone la sentenza della CTR Toscana 46/2009

Richiama l'art. 19 della L. 74/87, secondo la quale tutti gli atti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Con interventi successivi la Corte Costituzionale ha esteso l'applicazione dell'esenzione delle imposte anche a tutti gli atti diretti alla sistemazione degli interessi tra coniugi.

Anche la Cassazione è intervenuta sull'argomento (6065/2000), affermando che sono esentati da ogni imposizione tributaria anche gli accordi che contengono il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge.

Osserva che sarebbe contraddittorio ritenere che la legge, la quale si preoccupa di eliminare ogni conseguenza tributaria degli atti posti in essere in conseguenza della crisi matrimoniale, non avesse ripercussioni anche sulle agevolazioni.

Per quanto riguarda l'acquisto di altro immobile entro l'anno l'appellante afferma che entro l'anno dalla registrazione dell'atto alienativo è stato concluso atto preliminare di compravendita.

Alla luce di quanto sopra chiede l'annullamento dell'impugnato avviso di liquidazione, con vittoria delle spese di giudizio.

Controdeduce l'ufficio richiamando giurisprudenza della Cassazione e della CTR di Roma che sono in senso favorevole alla sua tesi.

Per quanto riguarda il riacquisto entro l'anno, afferma che non serve l'esistenza di un contratto preliminare nei termini, in quanto il medesimo ha contenuto obbligatorio e non produce l'effetto traslativo del bene.

Alla luce di quanto sopra chiede la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di 1° grado, con vittoria delle spese.

Presenta ulteriore memoria il contribuente sviluppando i motivi dell'appello.

DIRITTO

L'appello del contribuente è meritevole di accoglimento e pertanto deve essere annullato l'avviso di liquidazione impugnato, in totale riforma della sentenza di 1° grado.

Al fine di esplicitare l'iter logico-giuridico che ha consentito di pervenire all'esito di cui sopra la Commissione ritiene necessario ricostruire il quadro normativo.

L'art. 19 della L. 74/1987 prevede che tutti gli atti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e di qualsivoglia altra imposta.

L'art. 8 comma 1 lett. f della tariffa parte I detta la regola che sono soggette ad imposta fissa gli atti dell'Autorità Giudiziaria aventi per oggetto la separazione nel matrimonio o la cessazione degli effetti civili del medesimo.

L'art. 1, nota II bis, n° 4 dispone che, in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquisiti con l'agevolazione prima casa prima del decorso del termine quinquennale previsto sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa del 30% e che le predette disposizioni non si applicano in caso di riacquisto, entro un anno dall'alienazione, di altro immobile da adibire ad abitazione principale.

Con sentenze della Corte Costituzionale 176/92 e 135/99 è stato sostanzialmente riscritto l'art. 19 della L. 74/1987, giacché l'esenzione da tutti i tributi degli atti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio ha privato di qualsiasi significato precettivo la soggezione ad imposta fissa degli atti che definiscono i giudizi aventi ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale.

L'art. 19 della L. 74/1987 poneva peraltro ulteriori dubbi sull'individuazione dei tributi oggetto di esenzione, ma tali incertezze sono state eliminate dalla Corte di Cassazione, con sentenza 6065/2000, laddove ha precisato che il riferimento ad altre tasse contenuto nell'art. 19 suddetto,

significa ogni tassazione, e che detta valenza trova conferma nella ratio legis, ravvisabili nella finalità di sottrarre ad oneri tributari le pronunce che siano consequenziali alla risoluzione del rapporto matrimoniale e che siano inerenti all'adempimento di doveri discendenti dalla separazione o dal divorzio.

I giudici di legittimità non hanno ancora espresso un indirizzo uniforme in punto di interpretazione ed applicazione dell'art. 19 della L. 74/87, e a questo punto la Commissione deve individuare un percorso nel solco delle sentenze della Corte Costituzionale citate, secondo le quali è stata assicurata la massima tutela a tutti gli atti, provvedimenti e documenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, la cui causa giuridica sia da ricondurre alla sistemazione patrimoniale che avviene in occasione della separazione consensuale delle parti.

Al proposito da una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19 si evince che lo scopo della norma è quello di agevolare la tutela giurisdizionale nei procedimenti di divorzio e di separazione, e quindi la stessa deve essere estesa non solo all'esenzione della totalità dei tributi, ma anche a tutte le conseguenze patrimonialmente pregiudizievoli derivanti dai trasferimenti dei beni in esecuzione degli accordi raggiunti nei predetti procedimenti di divorzio o di separazione.

In tale senso la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (98/2007) e la Commissione tributaria provinciale di Torino (1/2010), nonché Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza (8/2011).

Alla luce di quanto sopra l'appello della contribuente deve essere accolto con conseguenziale annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.

Circa le spese, le medesime, a causa della particolare complessità della materia, che non ha ancora trovato un'uniforme interpretazione, devono essere compensate.

PQM

La commissione, in totale riforma della sentenza di 1° grado, accoglie l'appello della contribuente e annulla l'avviso di liquidazione impugnato. Spese compensate

Genova 2/7/2012

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE



3. Sentenza 98/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Soave, relatore: Venturini

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – cessione immobile – criterio “prezzo-valore” – valore catastale - vendita disposta per motivi espropriativi – condizioni – trattativa privata – asta pubblica non andata a buon fine – applicabilità – esclusione

Massima:

La disposizione di cui all'art. 44 T.U. registro (la quale prevede che nell'ipotesi di vendita di beni mobili od immobili fatta in sede di espropriazione forzata oppure all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione) è norma di stretta interpretazione, ragion per cui non trova applicazione con riferimento al trasferimento di un immobile disposto dalla Provincia con determinazione dirigenziale, mediante trattativa privata, essendo andata deserta, per mancanza di offerte, la precedente asta pubblica (nella specie, l'Ufficio aveva ritenuto applicabile alla vendita l'art. 44 cit. in luogo del riferimento al valore catastale dell'immobile così come previsto dall'art. 1 c. 497 L. n. 266/05).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 528/11 depositato il 15/03/2011
- avverso la sentenza n° 267/04/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

CROSA CLAUDIO
VIALE MODUGNO 63 2 16156 GENOVA GE

difeso da:

TRAVERSO GIUSEPPE
PIAZZA VITTORIO VENETO 4/2 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVV. LIQ. n° AVV LIQ 09/1T/012782/000/

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 528/11

UDIENZA DEL

26/03/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

98

PRONUNCIATA IL:

26/3/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 9 AGO, 2012

Il Segretario

obmi

Via



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia è originata dall'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Genova che applica le imposte di registro, ipotecarie e catastali, a rettifica del valore catastale dichiarato, sul prezzo di vendita indicato in un atto notarile, in applicazione del c. 497 art. 1 della L. 266/2005.

Nella fattispecie, in forza di contratto di vendita stipulato in data 30/9/2009 la Provincia di Genova trasferiva al sig. Claudio Crosa, la piena proprietà del complesso immobiliare in Bogliasco, via Aurelia 77. A fronte dell'acquisto dell'immobile, per cui la parte acquirente si impegnavo al versamento di Euro 861.000,00, il sig. Crosa dichiarava di volersi avvalere della cosiddetta agevolazione prezzo-valore, indicando quindi il valore catastale di Euro 251.444,34, quale importo su cui calcolare le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

L'Ufficio, non ritenendo applicabile alla vendita l'art. 43 del DPR 131/86 (cui conseguirebbe l'applicabilità dell'art.1 c.497 della L.266/2005), bensì l'art. 44, emette l'avviso di cui si discute, descritto in epigrafe.

Il Contribuente impugna davanti alla CTP di Genova, la quale con la sentenza oggi impugnata accoglie il ricorso, sul presupposto che non trattasi di vendita disposta per motivi espropriativi e comunque all'esito di procedura di incanto, bensì per autonoma decisione della Provincia di Genova dopo che l'asta pubblica era andata deserta e dopo che con determinazione dirigenziale si era disposta la vendita tramite trattativa privata.

Successivamente, l'Ufficio presenta appello presso questa CTR: contesta la sentenza impugnata laddove fonda la propria decisione in riferimento all'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 44 del DPR 131/86, giacché ritiene che tale disposizione si applicherebbe soltanto ai casi di alienazione avvenuta tramite espropriazione e trasferimento coattivo, e non all'odierna fattispecie la cui procedura è invece da ritenere comunque riconducibile a quella di asta pubblica. Secondo l'Ufficio la vendita in

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 528/11

UDIENZA DEL

26/03/2012 ore 09:



(segue)

questione non rientra nella fattispecie di cui all'art. 43, come sostenuto dal contribuente, poiché tale articolo si riferisce, nella sua dettagliata elencazione, ad una serie di contratti traslativi della proprietà, tra i quali non sono compresi quelli conclusi a seguito di asta pubblica ed aggiudicazione per pubblici incanti.

Alla luce di quanto sopra chiede, in riforma della sentenza appellata, la piena legittimità dell'avviso di accertamento, con vittoria delle spese di giudizio.

Controparte si costituisce e rileva preliminarmente vizi formali dell'appello; nel merito, eccepisce come in realtà la prima sentenza abbia affermato che la vendita di cui si tratta rientra nella statuizione di cui all'art. 43 e non 44, per cui le tesi sviluppate dall'ufficio per affermare che l'art. 44 si riferisce sia alle vendite forzate che a quelle tramite asta pubblica volontaria non sarebbero conferenti; evidenzia che la prima sentenza afferma semplicemente il principio secondo il quale l'atto in questione non rientra nella tipologia di vendita a seguito di asta pubblica, ed evidenzia infine che l'art. 41 -1° comma- del r.d. 827/1924 specifica che si procede alla stipulazione dei contratti di licitazione privata quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserto. Chiede la reiezione dell'appello dell'Ufficio e la conferma della sentenza di 1° grado, con vittoria delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e udite le parti, ritiene non fondati i motivi di appello.

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni relative ai vizi formali dell'atto di appello, formulate dal contribuente.

Quanto al fatto che alla copia dell'appello notificata al contribuente non sono allegati i documenti richiamati, la Commissione ritiene che ciò configuri non difformità tra la copia notificata e la copia depositata, ma semplice irregolarità, atteso che l'art. 22 D.Lgs. 546/92 (richiamato dall'art. 54) ai commi 1,2, 3 non prevede espressamente l'ipotesi, e comunque -ad

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 528/11

UDIENZA DEL

26/03/2012 ore 09:



(segue)

avviso della Commissione- la conformità dell'atto deve essere riferita al testo dello stesso, dal quale si comprendono i motivi di ricorso. Tanto, nell'ottica dell'orientamento nato dalla Corte Costituzionale (sent. 13.06.2000) secondo il quale è compito del giudice dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che -nell'interesse generale- consenta per quanto possibile di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità.

Quanto al fatto che nell'atto di appello non viene dato atto dell'esistenza della prescritta autorizzazione a proporre appello da parte della Direzione Regionale delle Entrate, va evidenziata l'infondatezza della lagnanza, ove si osservi che il decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010 (cosiddetto "decreto incentivi") ha eliminato l'obbligo per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di ottenere l'autorizzazione a proporre appello dalla Direzione Regionale. Tale disposizione opera "per i ricorsi in appello da notificare a decorrere dal 26 marzo 2010", e l'appello oggi indiscussione è stato proposto nel 2011.

Nel merito, al fine di esplicitare l'iter logico-giuridico che ha consentito di pervenire alla decisione di rigettare l'appello, la Commissione rileva che l'art. 44 del DPR 131/86 richiamato dall'Ufficio per contestare l'applicazione del sistema prezzo-valore richiesto dalla provincia non è applicabile alla fattispecie in oggetto. Tale articolo dispone testualmente che, per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione. Nella fattispecie la Provincia, con determinazione dirigenziale del 25/3/2009, allegata agli atti, disponeva l'alienazione del complesso immobiliare di cui si controverte mediante trattativa privata, essendo andata deserta, per mancanza di offerte, la precedente asta pubblica, come risulta dalla documentazione agli atti.

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 528/11

UDIENZA DEL

26/03/2012 ore 09:

6

5/10



(segue)

La commissione richiama la sentenza N° 6403/2003 della Cassazione, secondo cui, per l'applicazione della norma speciale prevista dall'art. 44, che deroga al sistema prezzo-valore, devono sussistere gli estremi per applicare tale disposizione; poiché nel caso prospettato il trasferimento non è avvenuto all'esito di asta pubblica né a seguito di pubblica gara, ma con trattativa privata, l'art. 44 non è applicabile. Non si vede quale inerenza possa rivestire il fatto che il bene –prima di essere alienato mediante trattativa privata- sia stato bandito in asta pubblica. Aggiungasi che la sentenza 3420/2002 della Corte di Cassazione ha espressamente affermato che la norma di cui all'art. 44 del DPR 131/86 è norma di stretta interpretazione non suscettibile di applicazione estensiva o analogica.

Tanto considerato e ritenuto, la prima sentenza appare condivisibile (e da confermare) laddove afferma che la vendita di cui si tratta rientra nella statuizione di cui all'art. 43, cui consegue l'applicabilità dell'art.1 c.497 della L.266/2005.

Alla luce di quanto sopra l'appello dell'Ufficio deve essere rigettato e per l'effetto va confermata integralmente la sentenza di primo grado.

Per quanto riguarda le spese di giudizio, la effettiva controvertibilità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione.

PQM

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio e per l'effetto conferma la sentenza di 1° grado. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 26 marzo 2012

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 528/11

UDIENZA DEL

26/03/2012 ore 09:

4 Sentenza 37/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Caputo, Relatore: Assandri

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – imposta principale – diretta a correggere errori in sede di autoliquidazione – diversa valutazione dei presupposti della tassazione – errore di diritto – imposta principale – inconfigurabilità – notaio – responsabilità – esclusione

Massima:

Non ha natura di imposta “principale” l’imposta di registro pretesa sulla base di una diversa valutazione dei presupposti della tassazione (valutazione, nella specie, relativa alla definizione di utilizzazione edificatoria di un terreno la cui cessione è stata assoggettata ad IVA ed all’imposta di registro in misura fissa), dal momento che l’errore, in virtù del quale l’art. 42 T.U.R. legittima l’Ufficio a richiedere l’imposta di registro in via principale non è l’errore di diritto. Conseguentemente, trattandosi di imposta complementare e non di imposta principale, la pretesa non può essere indirizzata nei confronti del Notaio rogante, la cui responsabilità è limitata all’imposta principale.

5 Sentenza 11/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Delucchi, Relatore: Teppati

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – agevolazione “prima casa” – immobile “di lusso” – d.m. 2 agosto 1969 – presenza di una piscina – insufficienza.

Massima:

La sola presenza di una “piscina” non consente di qualificare l’immobile come “di lusso”: affinché l’immobile sia qualificato tale, è infatti necessaria la presenza di almeno quattro delle caratteristiche individuate dal D.m. 2 agosto 1969 (fattispecie in tema di “agevolazione prima casa”).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DELUCCHI	RENATO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TEPPATI	LODOVICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	D AVANZO	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1137/10 depositato il 25/05/2010
- avverso la sentenza n° 157/06/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

controparte:
ALLEGRI LAURA
VIA MONTECCHIO 16 A 54035 FOSDINOVO MS

difeso da:
MENICHELLI SABRINA
P.ZA SAN GIORGIO 26 19038 SARZANA SP

Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 0021312005 REGISTRO 2005

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1137/10

UDIENZA DEL

25/10/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

11

PRONUNCIATA IL:

25/10/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06/02/12

Il Segretario



SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO PROCESSUALE

L' **Agenzia delle Entrate di La Spezia** ha presentato appello RGA N.1137/10 avverso la sentenza della CTP di La Spezia, Sez.6, numero 157/6/09 depositata il 28/12/2009.

Controparte: **Allegri Laura**.

Oggetto della sentenza: avviso irrogazione sanzioni Registro 2005.

Con la citata sentenza veniva accolto il ricorso e compensate le spese.

Fatto:

in data 03/08/2005 al n. 2131 serie IT veniva registrato presso l'Ufficio Locale di Sarzana dell'agenzia delle Entrate atto a rogito Notaio Raimondi, con il quale la Signora Allegri Laura acquistava la proprietà di un immobile sito nel Comune di Fosdinovo. In atto la Contribuente chiedeva l'applicazione delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1not II bis della tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/86.

In data 01/08/2008, l'Ufficio Locale Di Sarzana dell'Agenzia delle Entrate notificava alla Signora Allegri Laura avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni, di importo complessivo di €. 21.838,20, per revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa in quanto riteneva che l'unità immobiliare, oggetto del trasferimento, non possedesse i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, in quanto ritenuto immobile di lusso.

L'Ufficio impugna la sentenza indicata in epigrafe per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 nota II bis della tariffa parte prima allegata al DPR n.131/1986, del D.M. 2 agosto 1969, sulla base delle considerazioni di seguito riepilogate:

le abitazioni di lusso sono quelle con i requisiti indicati nel decreto ministeriale 02/08/1969. Nel caso di specie l'Ufficio ha desunto le caratteristiche dell'immobile dal rogito notarile e dalle risultanze catastali. Invero, dai citati atti si evince che l'immobile ha una superficie di mq 303 e piscina di circa mq 120, insistente su corte pertinenziale.

Il giudice di prime cure sembra ignorare l'art. 4 del citato D.M. il quale dispone che sono considerate di lusso le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie , senza che occorra alcun altro requisito. Invero l'art. 8 permette di qualificare di lusso i fabbricati, che pur non avendo le caratteristiche previste dai precedenti articoli, presentano oltre 4 delle caratteristiche elencate nella tabella allegata allo stesso D.M..

Altrettanto censurabile appare l'affermazione che lo stesso classamento dell'immobile nella Cat. A/7 induce la Commissione ad escludere che l'unità

immobiliare in questione possa avere i requisiti di abitazione di lusso. Come esposto la qualifica di immobile di lusso prescinde dal classamento catastale.

Relativamente alla natura dell'unità immobiliare in questione, si rileva che il giudice di prime cure disconosce la sussistenza del requisito di cui all'art. 6 del D.M., consistente nella superficie utile complessiva superiore a mq 240, solo sulla produzione della domanda del certificato di abitabilità, dalla quale si evince la superficie netta di mq 229,4 (esclusa la cantina). Gli spazi interni devono essere conteggiati per intero con muri perimetrali, tramezze e altre superfici (CTR di Roma Sentenza n. 44/2008).

Per mero scrupolo difensivo si osserva quanto segue in ordine alle eccezioni proposte dalla Contribuente:

trattandosi nel caso di specie di decadenza dall'agevolazione perché l'immobile non godeva delle caratteristiche richieste dalla legge in materia di agevolazioni prima casa, il termine triennale inizia decorrere dal momento della registrazione dell'atto, momento in cui la norma può ritenersi violata. Nel caso di specie l'atto è stato registrato il 03/08/2005, mentre l'avviso è stato notificato il 1° agosto 2008. Pertanto l'avviso è chiaramente legittimo.

Sull'asserita carenza di motivazione, si osserva che la motivazione consiste nella descrizione delle ragioni poste a fondamento della pretesa erariale, in modo da delineare e restringere le ragioni adducibili dall'Ufficio e consentire al contribuente di potersi difendere.

Nel caso di specie l'Ufficio ha chiaramente esplicitato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sulla base dei quali ha provveduto al recupero.

Chiede:

- in riforma della sentenza impugnata, di accogliere il presente appello e, conseguentemente, di confermare l'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta n. 20051T002131000, notificato il 1° agosto 2008;
- di condannare controparte al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/92.

La Contribuente con l'atto di costituzione in appello sostiene quanto di seguito riepilogato:

col primo motivo di gravame dell'appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 nota II bis della tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/86 del DM del 02/08/1969.

La nota II bis dispone che ricorrendo le prescritte condizioni, l'aliquota del 3% si applica "agli atti traslativi ... della proprietà di case non di lusso".

Mai l'Ufficio ebbe a svolgere un sopralluogo nell'immobile in oggetto per accertare che i dati corrispondessero effettivamente a verità.

E' opportuno precisare che l'immobile, a prescindere dalle risultanze catastali, che non qualificano l'immobile come abitazione di lusso, si evidenzia che il

medesimo si trova in posizione assolutamente infelice, a prescindere dalla sua metratura. Esso è accessibile mediante uno stretto stradello, che è in comune con un altro immobile con esso confinante. Su un lato confina con un fondo totalmente incolto e a pochi metri di distanza, inoltre sorgeva una miniera di ferro, come documentato nel libro: "le miniere di lignite della pianura di Luni". Trattasi di zona agricola e nessun altro immobile limitrofo è qualificato di lusso. Detta caratteristica di immobile non di lusso, emerge anche dal Certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Fosdinovo (MS) in occasione di lavori di manutenzione straordinaria nell'immobile de quo, ove il responsabile dell'Area "Paesaggio" del suddetto Ente, attesta che "i lavori da eseguire di ristrutturazione all'immobile rientrano fra quelli rubricati alla lettera B) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001, recante definizione degli interventi edilizi di cui all'art. 31 della L. n. 457/78 e che per i lavori di cui trattasi sono stati rispettati i limiti e le condizioni previste dall'art. 27 e seguenti della menzionata L. 457. Tale legge è intitolata "Norme per l'edilizia residenziale, e, nel Titolo IV: Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, l'art. 27 è intitolato in rubrica: "individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente". Detta norma stabilisce che : I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico ...".

L'Ufficio appellante introduce nel presente livello un "quid novis" che gli è assolutamente precluso, nel momento in cui afferma: "nel caso di specie, l'Ufficio ha desunto le caratteristiche dell'immobile dal rogito notarile e dalle risultanze catastali. Invero dai citati atti si evince che l'immobile ha una superficie di mq 303 e piscina di circa mq 120, insistente sulla corte pertinenziale".

L'appellante riferisce che "relativamente alla metratura dell'unità immobiliare in questione, si rileva che il giudice di prime cure disconosce la sussistenza del requisito di cui all'art. 6 del DM, consistente nella superficie utile complessiva superiore a mq 240, solo sulla produzione della domanda del certificato di abitabilità, dal quale si evince la superficie utile netta di mq. 229,4 (esclusa la cantina).

Del tutto correttamente ha pronunciato la CTP di La Spezia, sul punto. Infatti essa ha ritenuto di dover accogliere il ricorso, in quanto lo stesso Ufficio ha dichiarato di aver ricavato dall'atto notarile stipulato il 29/07/2005 le indicazioni utili per ritenere che l'immobile acquistato dalla ricorrente non possedesse i requisiti previsti per usufruire della agevolazione prevista dal regime di favore "prima casa".

L'Ufficio tuttavia, prosegue la sentenza oggetto dell'odierno gravame, "non risulta abbia svolto alcun tipo di indagine mirata ad accertare che tali dati corrispondessero effettivamente a verità dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, risulta invece che in sede di presentazione della domanda di rilascio del certificato di abitabilità al sindaco del Comune di Fosdinovo, l'Architetto Roberto Martelli, dopo aver certificato la conformità delle opere realizzate con la concessione edilizia n 293 del 09/05/1989 ... ha certificato che l'immobile aveva una consistenza totale di mq 247,70".

Chiede:

- respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento.

MOTIVI DELLA SENTENZA

La Commissione ritiene che l'appello dell'Ufficio vada respinto per i motivi di seguito esposti:

- l'Ufficio ha dichiarato di avere ricavato dall'atto notarile stipulato il 29/07/2005 e registrato il 03/08/2005 al n. 2131 serie 1T le indicazioni utili per ritenere che l'immobile acquistato dalla Contribuente non possedesse i requisiti per fruire della agevolazione prevista dal regime fiscale di favore "prima casa", ma che, al contrario, lo stesso presentasse caratteristiche di lusso individuabili nella superficie utile di mq 330, superiore a quella prevista di mq 240 e nella presenza di una piscina privata a uso dell'abitazione. Peraltro la Contribuente lamenta che l'Ufficio mai ebbe a svolgere alcun sopralluogo nell'immobile in oggetto;
- come rilevato dai Giudici di primo grado, agli atti risulta invece che in sede di presentazione della domanda di rilascio del certificato di abitabilità al Sindaco del Comune di Fosdinovo, l'Architetto Roberto Martelli, dopo aver certificato la conformità delle opere realizzate con la concessione edilizia n 293 del 09/05/1989, ha certificato che l'immobile aveva una consistenza totale di superficie utile netta di mq 247,70. I dati in dettaglio con indicate le superfici dei singoli ambienti sono riportati in un documento ufficiale ricevuto e protocollato con il n. 7121 dal Comune di Fosdinovo, il quale nulla risulta aver eccepito in merito;
- in merito alla presenza della piscina ad uso dell'abitazione, peraltro definita dalla Contribuente come una modesta vasca, per oltre metà adibita a deposito di sabbia e vario materiale edile, occorre rilevare che da sola non può qualificare l'abitazione di lusso, in quanto il D.M. del 02/08/1969, al punto 8, stabilisce che per essere qualificate di lusso, le abitazioni debbono avere oltre quattro delle caratteristiche elencate nella tabella allegata allo stesso D.M.;

- benché l'Ufficio sostenga che la qualifica di immobile di lusso prescinda dal classamento catastale, considerando che il classamento dell'immobile è di categoria A/7 di classe 3, la Commissione ritiene che tale indice di riferimento, in aggiunta a quanto sopra esposto, non renda l'unità immobiliare abitazione di lusso, per cui l'avviso impugnato deve essere conseguentemente annullato.

La Commissione pertanto, respinge l'appello dell'Ufficio e conferma l'impugnata sentenza e ritiene di poter compensare le spese, ai sensi del primo comma dell'art. 15 del D.Lgs. n.546/92 e secondo comma dell'art. 92 del CPC.


P.Q.M.

Rigetta


l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
dichiara
compensate tra le parti le spese del giudizio

Data, 25/10/2011.

Il Relatore
Dr. Lodovico Teppati



Il Presidente
Dr. Renato Delucchi



6 Sentenza 18/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Failla, Relatore: D'Avanzo

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – compravendita – terreno – prezzo dichiarato – disconoscimento - valore venale in comune commercio – superiorità - prove certe e precise – Ufficio - incombenza -

Massima:

Nel caso di compravendita di un terreno, qualora l'Ufficio intenda disconoscere il valore dichiarato dalle parti deve addurre prove concrete e precise a sostegno del maggior valore venale in comune commercio.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FAILLA	MARIA CRISTINA	Presidente
<input type="checkbox"/>	D AVANZO	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEL SANTO	GIAN CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 1846/10
depositato il 05/10/2010
- avverso la sentenza n° 54/01/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di IMPERIA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI IMPERIA

controparti:

LONGO ANTONIO
C SO INGLESÌ 77 18038 SANREMO IM

difeso da:

SARTORE LIVIO
VIA ROMA 41 18038 SANREMO IM

difeso da:

LEMBECK LYDIA
C SO INGLESÌ 77 18038 SANREMO IM

difeso da:

SARTORE LIVIO
VIA ROMA 41 18038 SANREMO IM

difeso da:

MAZZINI FLORIANO
VIA PIAN DEI BOSI 51 18038 SANREMO IM

difeso da:

SARTORE LIVIO
VIA ROMA 41 18038 SANREMO IM

difeso da:

MAIANO MARINELLA
STRADA SANT'ANTONIO PIAN BOSI 51 18038 SANREMO IM

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1846/10

UDIENZA DEL

16/01/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

18

PRONUNCIATA IL:

16/01/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26/05/12

Il Segretario





(segue)

difeso da:
SARTORE LIVIO
VIA ROMA 41 18038 SANREMO IM

Atti impugnati:
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE REGISTRO 2007

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1846/10

UDIENZA DEL

16/01/2012 ore 09:30

I sigg. Longo Antonio, Lembeck Lydia, Mazzini Floriano e Maiano Marinella , avevano prodotti ricorso avverso la rettifica, operata dall'Agenzia delle Entrate, del valore del terreno oggetto di compravendita da € 40.000 ad € 187.500.

La C.T.P. accoglieva l'appello dei contribuenti.

Ricorre l'Agenzia delle Entrate sostenendo che si debba far riferimento al valore venale in comune commercio del bene, come sostenuto da alcune sentenze di Cassazione, prescindendo dal corrispettivo pagato.

I venditori proprio a fine anno 2002 avevano modificato la classificazione catastale da bosco alto ad orto irriguo floreale , il che dimostrava che tali terreni non erano incolti.

Pertanto, facendo riferimento al valore stabilito dalla Commissione Provinciale per le espropriazioni in tale regione agraria il valore, ai sensi art. 51 dpr 131/86 , si determina in € 31,85 contro gli € 6,79 dichiarati.

Chiede pertanto la riforma della decisione con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.

Si oppongono i contribuenti sostenendo che il valore dichiarato corrispondeva al valore di mercato e che nessuna coltivazione era seguita alla variazione catastale del 2002.

Chiedono, pertanto, la conferma della decisione con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, valutati gli atti ed ascoltati i rappresentanti delle parti, ritiene che la decisione appellata debba esser confermata.

La Commissione ritiene che il valore a mq determinato dall'Ufficio sia eccessivo e piu' aderente al valore di zone molto più ricercate di quella in contestazione.

I contribuenti hanno ben dimostrato che nessuna coltivazione è stata mai posta in essere su tali terreni essendo rimasta allo stato di pura intenzione tale eventualità .

L'Ufficio non ha in sostanza portato alcuna prova certa e precisa atta a dimostrare quanto asserito anche in considerazione che la perizia tecnica di parte , mostrando anche tramite fotografie la situazione del terreno, giungeva ad accertare che il valore dichiarato era addirittura superiore al valore venale in comune mercato.

A conferma di quanto sopra , infine , occorre anche considerare che per tali terreni , sino a prova di falso, neppure i coltivatori confinanti avevano mostrato interesse.

La reiterata soccombenza comporta l'attribuzione delle spese di giudizio alla parte appellante.

r.g.a. n. 1846/10


P. Q. M

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio,

Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite che liquida in complessivi € 500,00 oltre iva e accessori di legge.

Genova, 16.01.2012

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



7 Sentenza 42/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e Relatore: Di Napoli

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – cessione di azienda - rettifica del valore dell'avviamento – antieconomicità del valore dichiarato dal contribuente – giustificazione del contribuente – accertamento – illegittimità

Massima:

E' illegittimo l'accertamento con cui l'Ufficio, in relazione ad un atto di cessione di azienda, rettifica il valore dell'avviamento sul presupposto della sua palese antieconomicità, valutata in relazione al capitale investito ed alle retribuzioni mensili dei dipendenti, qualora il contribuente riesca a dimostrare lo stato di crisi in cui versava l'azienda e la concomitante mancanza di ulteriori e più vantaggiose offerte (nella specie, la vendita "sottocosto" dell'azienda a conduzione familiare si era resa dovuta dalla necessità per i soci di cedere l'attività per accudire un parente gravemente ammalato).

8 Sentenza 43/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza e Relatore: Giusti

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – rettifica del valore dell’immobile - criterio del valore medio “a vano” anziché a “metro quadro” – comparazione tra immobili aventi la stessa destinazione e situati nelle vicinanze – legittimità

Massima:

Ai fini dell’imposta di registro, è legittima la rettifica del valore di un immobile che sia stata effettuata sulla base del valore medio “a vano” anziché di quello più comune “metro quadro” allorché tale valutazione sia stata effettuata a seguito di un iter logico, attraverso la comparazione omogenea fra appartamenti aventi tutti la stessa destinazione e situati nelle medesime vicinanze di quello oggetto di compravendita.

9 Sentenza 73/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Balba e Relatore: Graziano

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – cessata locazione per convalida di sfratto per morosità – mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate – debenza dell’imposta - sussiste

Massima:

Ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 131/1986 è dovuta l’imposta di registro anche in caso di risoluzione del contratto di locazione per intervenuta convalida di sfratto per morosità da parte dell’autorità giudiziaria. La parte interessata è infatti onerata di portare a conoscenza dell’Ufficio siffatta circostanza di modo che, in mancanza di apposita comunicazione, continua ad applicarsi l’imposta di registro sull’ammontare del canone annuo stabilito in contratto, a nulla rilevando la sua mancata percezione da parte del locatore.

10 Sentenza 27/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Brusco e Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – rettifica del valore dell'avviamento – riferimento esclusivo ai ricavi prodotti dall'azienda del triennio precedente - insufficienza

Massima:

Ai fini della determinazione del valore dell'avviamento, l'Ufficio non deve limitarsi a determinarlo unicamente sulla base dei ricavi prodotti nell'ultimo triennio, in quanto la misurazione del valore dell'avviamento, che rappresenta un'operazione complessa, deve essere fondata su coefficienti di redditività e su altre grandezze capaci di dare una rappresentazione veritiera di tale valore come il volume d'affari in un definito arco temporale anteriore all'atto dismissivo, l'ubicazione e l'incidenza dei costi dell'azienda

11 Sentenza 10/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Mignone e Relatore: Penna

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – donazione dal padre alla figlia - somma di denaro – imposta - applicabilità

Massima:

Per effetto del d.l. n. 262/2006, i trasferimenti per donazione di denaro contante sono soggetti all'imposta di registro con aliquota al 4%, sul valore eccedente 100.000 euro, se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta: è quindi soggetta all'imposta di registro la donazione di una somma di denaro effettuata da un contribuente alla propria figlia allo scopo di permetterle l'acquisto di un immobile ad uso abitativo

12 Sentenza 16/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Fenizia e Relatore: Galletto

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – determinazione del valore dei beni trasferiti – stime OMI – criteri comparativi - fattispecie

Massima:

Ai fini dell'imposta di registro, è legittima la rettifica del valore dei beni trasferiti che l'Ufficio abbia fondato sia sulle stime OMI che sui criteri comparativi previsti dall'art. 51 d.p.r. n. 131/1986, anche in considerazione del fatto che il compenso che è stato corrisposto al mediatore in occasione della vendita (comunemente determinato nella misura del 3% del prezzo praticato oltre IVA) appariva abnorme rispetto al prezzo dichiarato dalle parti e più consono al valore proposto dall'Ufficio in sede di adesione (nella specie, il compenso del mediatore era stato di € 5.000 a fronte di un valore dichiarato nell'atto di vendita per € 25.000).

13 Sentenza 38/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Mignone e Relatore: Piu

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – cessione di box – determinazione del valore – ricorso al criterio “comparativo” – valutazione delle caratteristiche specifiche e del contesto - necessità

Massima:

La valutazione del valore di un immobile attraverso il criterio comparativo di cui all’art. 51 d.p.r. n. 131/1986 non può prescindere dalle caratteristiche specifiche del bene oggetto di valutazione: pertanto, se l’oggetto della cessione è un box, nella valutazione comparativa occorrerà considerare il grado di appetibilità dello stesso in rapporto alla densità abitativa ed alle caratteristiche della viabilità delle zone oggetto di comparazione (fattispecie in cui il preliminare di vendita di otto box, stante i ritardi nella costruzione degli stessi per motivi burocratici, aveva prudenzialmente determinato il valore degli stessi facendo ricorso alle stime OMI, che erano risultate essere più basse di quelle utilizzate dall’Ufficio nell’accertamento).

14 Sentenza 56/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Fenizia e Relatore: Piu

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – determinazione valore immobile ceduto – ricorso a stime OMI – valenza delle stime – caratteristiche concrete della zona in cui è collocato l’immobile - necessità

Massima:

Per determinare il valore di un immobile oggetto di compravendita, l'utilizzo delle quotazioni OMI è riferibile solo alla individuazione di valori di larga massima che non possono intendersi sostitutivi della stima ma soltanto di ausilio alla stessa, essendo riferiti alla ordinarietà degli immobili e, in particolare, allo stato conservativo prevalente della zona omogenea. Pertanto, ai fini della corretta e non contestabile definizione del valore del bene, è necessario che l'Amministrazione integri le quotazioni OMI con altri elementi che considerino le effettive caratteristiche del bene e della zona in cui è situato (nella specie, ad un immobile ad uso commerciale situato a Genova, in C.so Gastaldi, l'Ufficio ha applicato i valori medi di mercato relativi alla zona "Foce", superiori rispetto a quelli della zona in cui era situato l'immobile - zona "Albaro", senza altresì considerare il deprezzamento del valore di mercato del bene derivante dalla sua collocazione in una via a scorrimento veloce, con limitatissime possibilità di parcheggio ed abbandonata dagli esercizi commerciali).

15 Sentenza 58/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza e Relatore: Simonazzi

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – Concessionario della Riscossione
– sentenza non relativa a procedura di riscossione di tributi
– esenzione – non spettanza**

Massima:

L'Agente della Riscossione è sempre tenuto a versare l'imposta di registro in misura fissa e solidale con la parte salvo che la sentenza sia stata emessa in relazione ad una procedura esecutiva di riscossione, essendo in tal caso esente.

16 Sentenza 60/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza e Relatore: Simonazzi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – cessione - lavanderia a secco - accertamento del valore – avviamento - esercizi in perdita – elementi di prova a sostegno dell’antieconomicità della gestione aziendale – onere dell’Ufficio - sussistenza

Massima:

La gestione negativa dell’azienda (nella specie, lavanderia a secco) nei primi tre anni di attività può giustificare la scelta del contribuente di cercare un acquirente a cui cederla ad un valore piuttosto modesto; conseguentemente, è illegittimo l’operato dell’Ufficio che, in assenza di prove idonee e sulla base di una ritenuta antieconomicità dell’attività svolta in rapporto alla sua redditività negativa, abbia rettificato il valore dell’avviamento prendendo a base lo stipendio annuo di un dipendente quadro del settore e moltiplicandolo per il numero di esercizi di attività.

17 Sentenza 31/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Cingano e Relatore: Scanu

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – atti soggetti a registrazione – sentenze relative alla riscossione di imposte e tasse – esenzione – opposizione a fermo di veicolo per violazione al codice della strada – esenzione - inapplicabilità

Massima:

Ai sensi dell'art. 5 dell'art. 66 d.lgs. n. 112/1999 sono esenti dall'imposta di registro gli atti relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo; analoga esenzione è disposta dalla Tabella allegata al d.p.r. n. 131/1986 per le sentenze relative alla riscossione delle imposte e tasse. Non rientra in tale esenzione la sentenza emessa in relazione ad un'opposizione a fermo di veicolo ex art. 86 d.p.r. n. 602/1973, disposto per violazioni al codice della strada, in quanto (nella specie) la procedura di iscrizione del "fermo" è esclusivamente finalizzata ad impedire la circolazione del veicolo per il pagamento di una sanzione amministrativa e non per la riscossione di tributi.

18 Sentenza 47/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Rovelli e Relatore: Bozzano

Intitolazione:

1. IMPOSTA DI REGISTRO – accertamento – motivazione

2. IMPOSTA DI REGISTRO – sentenza del tribunale fallimentare – credito risultante dalla sentenza – applicazione dell'imposta – base imponibile - determinazione

Massima:

1. E' motivato l'avviso di liquidazione che abbia indicato l'atto da registrare e la somma da pagare.

2. La sentenza del tribunale fallimentare che, pronunciandosi in relazione ad un'opposizione ex art. 98 L.F., abbia ridotto il credito azionato dall'opponente, deve essere assoggettata ad imposta di registro nella misura prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), della parte I della Tariffa, del d.p.r. n. 131/1986, in quanto sentenza "di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale": la base imponibile sarà rappresentata dalla misura del credito risultante dalla sentenza.

19 Sentenza 66/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona – Presidente: Picozzi e Relatore: Schito

Intitolazione:

Acquisto di immobile prima casa da parte di coniugi in regime di comunione legale – Mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi da parte di un coniuge - Revoca dell'agevolazione per intero – Sussistenza dei requisiti in capo all'altro coniuge – Spettanza dell'agevolazione in ragione del 50% a tale coniuge, in quanto anch'esso acquirente dell'immobile.

Massima:

In relazione ad acquisto di immobile da parte di coniugi in comunione legale con l'intento di adibirlo a prima casa, veniva revocata per intero l'agevolazione concessa provvisoriamente in sede di registrazione dell'atto per il mancato trasferimento della residenza da parte di uno solo dei due coniugi. Disattendendo l'orientamento innovativo espresso dalla Cassazione sulla sufficienza, per il riconoscimento dell'agevolazione, dell'esistenza dei requisiti in capo alla famiglia, si è ritenuto invece più aderente alla lettera ed alle finalità della norma il precedente della stessa Suprema Corte secondo cui, in caso di acquisto del bene nella proprietà indivisa, occorre accertare l'esistenza delle condizioni per ogni acquirente per fruire dell'agevolazione. Riscontrato che il coniuge risultava possedere i requisiti di legge, ha riconosciuto il permanere dell'agevolazione a suo favore in relazione alla quota del 50% della sua titolarità del bene.

20 Sentenza 25/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona – Presidente: Schito e Relatore: De Stefano

Intitolazione:

REGISTRO – Agevolazione prima casa per acquisto tra soggetti non imprenditori o professionisti di unità abitativa con terreno pertinenziale – Revoca dell'agevolazione per sproporzionata estensione del terreno di valore superiore a quello del fabbricato– Illegittimità, esistendo l'elemento soggettivo ed oggettivo del vincolo pertinenziale – Necessità di indicare il vincolo pertinenziale nell'atto di acquisto – Non sussiste.

Massima:

Veniva revocata l'agevolazione prima casa relativamente a fabbricato con terreno pertinenziale, quest' ultimo di notevole estensione e valore rispetto al fabbricato, altrimenti la pertinenza avrebbe arrecato beneficio non al bene principale, ma al suo proprietario configurandosi in tal caso ipotesi di abuso del diritto. Va ritenuta illegittima la revoca, considerato che non v'è norma che stabilisca la tipologia e la dimensione della pertinenza, occorrendo ai fini tributari, accertare l'esistenza dell'elemento soggettivo, la volontà del proprietario della cosa principale di porre la pertinenza in rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale, e l'elemento oggettivo, costituito dalla durevole e funzionale destinazione del bene pertinenziale a servizio di quello principale, non rilevando l'utilità che dal rapporto pertinenziale possa trarre il proprietario del bene principale. Per la sua esistenza, il vincolo pertinenziale non va necessariamente evidenziato nell'atto, potendo la volontà della destinazione pertinenziale essere espressa anche in forma tacita.

21 Sentenza 39/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona – Presidente: Gatti e Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

REGISTRO – Permuta di indice di cubatura edificatoria in attuazione di convenzione urbanistica – E' assimilabile a contratto di trasferimento dei diritti reali sugli immobili – Agevolazione ex art. 1 Tariffa, parte prima allegata al DPR 131/86 – Compete – Condizioni – Esistenza di piano particolareggiato o atto equivalente ed utilizzo dell'indice di cubatura – Necessità.

Massima:

Il contratto di cessione di cubatura, così come quello di permuta di cubatura, è da considerarsi, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, assimilabile a qualsivoglia altro contratto di trasferimento di diritti reali immobiliari, sia pure in forma atipica, come avvalorata la modifica, in tema di trascrizione, apportata al I° c. dell'art. 2643 CC, con l'introduzione del n. 2 bis, dal DL 70/2011, che considera implicitamente l'essenza di diritto reale immobiliare al potenziale edificatorio, considerandolo autonomo dall'immobile cui accede in origine.

Il diniego del beneficio dell'agevolazione di cui all'art. 1 della Tariffa, parte prima allegata al DPR 131/88 è, quindi, illegittimo ove esista un piano particolareggiato o atto equivalente e ove sia avvenuto l'effettivo utilizzo dell'indice trasferito.

22 Sentenza 28/6/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona – Presidente: Piazza e Relatore: Glendi

Intitolazione:

REGISTRO – Trasferimento di beni immobiliari in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati comunque denominati regolarmente approvati – Agevolazione di cui all'art. 33, c. 3° L.23/12/2000 n. 388 – Non sussiste necessità di richiesta dell'atto – Trasferimento concernente unità immobiliari preesistenti da ristrutturare e non di terreno edificabile – Irrilevanza, spettando comunque l'agevolazione per l'utilizzazione edificatoria dell'area.

Massima:

L'agevolazione di cui al c.3° dell'art. 33 L. 388/2000 per i trasferimenti immobiliari in aree soggette a piani urbanistici comunque denominati regolarmente approvati compete indipendentemente dalla espressa o erronea richiesta nell'atto di acquisto, essendo possibile porvi rimedio ex art. 77 DPR 131/86, ove ne sussistano i presupposti, spettando in ogni caso l'agevolazione a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore in ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata. I trasferimenti immobiliari di cui alla succitata norma possono riguardare sia terreni da edificare che edifici preesistenti da ristrutturare, sussistendo in entrambi i casi l'utilizzazione edificatoria dell'area.



RISCOSSIONE

1. Sentenza 82/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

1. RISCOSSIONE – cartella di pagamento – notificazione – a mezzo posta - direttamente da parte dell’Agente della Riscossione – plico chiuso – raccomandata con avviso di ricevimento – vizio di inesistenza – esclusione

2. RISCOSSIONE – iscrizione a ruolo – imposte dovute in base alla dichiarazione - invito al pagamento – emissione – necessità - esclusione

Massima:

1. Non è inesistente la notificazione della cartella di pagamento effettuata dall’Agente della Riscossione in plico chiuso, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, essendo tale forma di notificazione legittimata dall’art. 26 del d.p.r. n. 602/1973. In tal caso non è necessaria la redazione di una apposita relata di notificazione.

2. L’Ufficio può iscrivere direttamente nei ruoli l’imposta non versata dal contribuente così come risultante dalla dichiarazione annuale senza dover procedere alla previa emissione e/o notificazione dell’invito al versamento delle somme dovute posto che l’unica funzione di tale invito è quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione, fermo restandone l’obbligo di corresponsione integrale del tributo.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2/11
depositato il 03/01/2011
- avverso la sentenza n° 119/10/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE GENOVA EQUITALIA NORD S.P.A.
difeso da:
AVV. CALISI GIOVANNI
VIA MARAGLIANO 10/6 16121 GENOVA

proposto dal ricorrente:

SAMA ARREDAMENTI DI VADALA' PAOLA & MARTELLI FRANCESCO SNC
VIA GALLESSE 47 R 16163 GENOVA GE

difeso da:

AVV. LO CASTO CARLO
PIAZZA DELLA VITTORIA 7/16 16121 GENOVA GE

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE GENOVA EQUITALIA NORD S.P.A.
AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA

proposto dal ricorrente:

SAMA ARREDAMENTI DI VADALA' PAOLA & MARTELLI FRANCESCO SNC
VIA GALLESSE 47 R 16163 GENOVA GE

difeso da:

AVV. LO CASTO CARLO
PIAZZA DELLA VITTORIA 7/16 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2/11

UDIENZA DEL

27/02/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

82

PRONUNCIATA IL:

27/2/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 LUG. 2012

Il Segretario

[Signature]

[Signature]